

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**approvato dall'Assemblea d'Ambito Territoriale Ottimale "Polesine"
in data 17 dicembre 2008 con deliberazione n. 12
modificato in data 29 maggio 2009 con deliberazione assembleare n. 3
modificato in data 17 luglio 2012 con deliberazione assembleare n. 6
modificato in data 19 febbraio 2015 con deliberazione assembleare n. 2
modificato in data 20 luglio 2016 con deliberazione assembleare n. 10
modificato in data 11 luglio 2022 con deliberazione assembleare n. 6
modificato in data 13 luglio 2023 con deliberazione assembleare n. 6**

INDICE

PARTE A	5
NORME GENERALI	5
Art. 1 Definizioni generali	5
Art. 2 Compiti e attribuzioni del gestore del Servizio idrico integrato	5
Art. 3 Ambito ed efficacia del regolamento	6
Art. 4 Applicabilità del diritto e controversie	6
Art. 5 Trattamento dei dati personali	6
PARTE B	7
SERVIZIO ACQUEDOTTO	7
Art. 6 Oggetto del servizio di acquedotto	7
Art. 7 Definizioni del servizio acquedotto	7
Art. 8 Destinatari della fornitura	7
Art. 9 Tipi di fornitura	8
Art. 10 Diritto alla fornitura	9
Art. 11 Modalità di fornitura	9
Art. 12 Destinazione d'uso e divieto di subfornitura	10
Art. 13 Variazioni di pressione e portata	10
Art. 14 Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio	10
Art. 15 Controlli	12
Art. 16 Allacciamento alla rete d'acquedotto	12
Art. 17 Contatore	13
Art. 18 Impianti interni dell'utente	14
Art. 19 Richiesta di allacciamento	14
Art. 20 Modalità di sottoscrizione del contratto	15
Art. 21 Deposito cauzionale	15
Art. 22 Durata	16
Art. 23 Modalità per il recesso dal contratto	16
Art. 24 Subentro	16
Art. 25 Risoluzione del contratto	16
Art. 26 Tariffe	17
Art. 27 Fughe acqua – Perdite occulte	17
Art. 28 Fatturazione	18

Art. 29 Pagamenti	19
Art. 30 Interessi di mora	19
Art. 31 Informazioni e reclami	19
Art. 32 Variazioni	20
Art. 33 Responsabilità	20
Art. 34 Divieti	20
PARTE C	21
SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE	21
Art. 35 Oggetto della sezione Servizi Fognatura e Depurazione	21
Art. 36 Definizioni per la sezione Servizi Fognatura e Depurazione	21
Art. 37 Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria	24
Art. 38 Separazione degli scarichi e delle acque di origine meteorica	24
Art. 39 Approvvigionamento idrico autonomo ed obbligo di installazione del contatore	25
Art. 40 Allacciamenti a reti fognarie esistenti	25
Art. 41 Allacciamento di nuove reti fognarie	26
Art. 42 Modalità di immissione nella rete fognaria pubblica	26
Art. 43 Contributo di estensione rete e potenziamento impianti	26
Art. 44 Acque reflue industriali assimilate per legge ed acque reflue industriali assimilabili alle domestiche	26
Art. 45 Acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia	27
Art. 46 Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura	28
Art. 47 Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura	28
Art. 48 Procedura di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura	28
Art. 49 Rinnovo e/o modifica dell'autorizzazione allo scarico	29
Art. 50 Revoca dell'autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	29
Art. 51 Deroghe temporanee ai limiti previsti per gli scarichi	30
Art. 52 Condizioni di ammissibilità degli scarichi industriali in pubblica fognatura	30
Art. 53 Criteri per l'accettazione degli scarichi	30
Art. 54 Divieto di diluizione degli scarichi	30
Art. 55 Scarichi di sostanze in deroga a quanto previsto dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06	30
Art. 56 Scarichi di sostanze pericolose	31

Art. 57 Sversamenti accidentali e obblighi del gestore	32
Art. 58 Funzioni di vigilanza e controllo e prelievi di campioni sugli scarichi in pubblica fognatura	33
Art. 59 Tariffe del servizio di fognatura e di depurazione	34
Art. 60 Prescrizione per l'autodenuncia annuale	35
Art. 61 Attività d'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico	35
Art. 62 Attività connessa con gli allacciamenti alla rete fognaria	35
Art. 63 Conferimento di rifiuti presso impianti di trattamento di acque reflue urbane	36
Art. 64 Sanzioni amministrative e penali	36
Art. 65 – Disposizioni transitorie e finali. Acque meteoriche:	37

PARTE A

NORME GENERALI

Art. 1 Definizioni generali

Nell'ambito del presente documento ove non diversamente ed espressamente indicato valgono le definizioni di seguito riportate:

- **Autorità d'ambito:** la forma di cooperazione tra Comuni e Province per l'organizzazione del servizio idrico integrato con funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo;
- **Ambito Territoriale Ottimale Polesine (ATO):** convenzione tra enti locali con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia organizzativa, costituito dai 50 Comuni della Provincia di Rovigo oltre ai Comuni di Castagnaro (VR) e Cavarzere (VE) e le Province di Rovigo, Venezia e Verona, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 17 del 27/04/2012 e ss.mm.;
- **Servizio idrico integrato (S.I.I.):** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad uso civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue come riportato all'art.141 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- **Gestore:** Polesine Acque s.p.a., soggetto incaricato della gestione del Servizio idrico integrato nel territorio d'Ambito sulla base di apposita Convenzione approvata dall'Autorità d'ambito;
- **Utente:** persona fisica o giuridica destinataria del servizio idrico integrato, intestataria o meno del contratto relativo ai servizi oggetto del presente regolamento.
- **Province:** enti territoriali competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue: urbane; industriali; domestiche ed assimilate alle domestiche non recapitanti in pubblica fognatura in acque marine costiere, acque meteoriche recapitanti in acque superficiali e sul suolo, e allo smaltimento di rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione.
- **Comuni:** enti territoriali competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate non recapitanti in pubblica fognatura.
- **A.R.P.A.V.:** Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto nata Aprile del 1993 ha abrogato le competenze del Servizio Sanitario Nazionale e delle ULSS nel campo del controllo e della prevenzione ambientale ed esercita la vigilanza e controllo ambientale secondo quanto stabilito dalla legge regionale n.32 del 18 ottobre 1996 ss.mm..
- **Aziende ULSS:** soggetti preposti al rilascio di pareri connessi alla realizzazione di opere acquedottistiche, al controllo della potabilità dell'acqua ai fini della tutela della sanità pubblica.

Art. 2 Compiti e attribuzioni del gestore del Servizio idrico integrato

Ai sensi dell'art. 74, lett. r, del decreto legislativo n. 152 del 2006 il "gestore del Servizio idrico integrato" è " il soggetto che gestisce il Servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del Servizio idrico integrato".

Il gestore del Servizio idrico integrato (d'ora in avanti "il gestore") ha i compiti e le attribuzioni indicati nella Convenzione di servizio e nelle norme tecniche e regolamentari applicative e/o integrative del D.Lgs. n. 152 del 2006, in particolare:

- la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso nell'ambito del SII;
- l'allestimento e la conduzione dei servizi di collettamento, depurazione, scarico delle acque reflue urbane ed il loro eventuale riutilizzo, nonché lo smaltimento dei fanghi residui;
- la gestione dei sistemi di fognature miste e separate come meglio specificato nella Parte C del presente regolamento;
- lo smaltimento dei rifiuti elencati nel comma terzo dell'art. 110 del D.Lgs. n. 152 del 2006, ed eventualmente, previa autorizzazione della Provincia competente e d'intesa con l'ATO, in

- relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, anche dei rifiuti non elencati nel comma terzo del citato art. 110 purché compatibili con il processo di depurazione. Tale attività può essere svolta in impianti di trattamento adeguati ed a condizione di non compromettere il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi;
- le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 128 e 165 del D.Lgs. n. 152/06. Il gestore può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente, secondo gli indirizzi contenuti nella Convenzione e nel Piano di ambito.

Art. 3 Ambito ed efficacia del regolamento

Il presente regolamento ha validità nel territorio di competenza dell'Ambito Territoriale Ottimale Polesine (di seguito ATO), relativamente al Servizio idrico integrato affidato al gestore. Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti in relazione al Servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) ad essi erogato.

Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d'ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta. L'adozione del presente regolamento e le successive eventuali variazioni e/o integrazioni saranno rese note mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo indicato dall'intestatario del contratto, mediante bolletta, mediante avviso pubblicato sulla stampa locale e sul sito web del gestore e dell'ATO. Le eventuali variazioni al presente regolamento dovranno essere approvate dall'ATO, anche su proposta del gestore.

L'utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora l'ATO ritenesse necessario il trasferimento del Servizio idrico integrato ad altro gestore. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le norme dei Regolamenti Comunali di Acquedotto e Fognatura e Depurazione nel territorio d'ambito.

Art. 4 Applicabilità del diritto e controversie

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme di legge.

Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione il foro competente è quello di Rovigo.

Art. 5 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dell'utente da parte del gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Il gestore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 13 di tale decreto, consegnerà all'utente specifica informativa. Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione del contraente, per la stipula del contratto di somministrazione e per la successiva gestione del rapporto da questo derivante, che risulterebbe materialmente impossibilitato in carenza, o parziale difetto, delle informazioni richieste.

PARTE B

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 6 Oggetto del servizio di acquedotto

Il presente regolamento si applica a tutti i Comuni del territorio dell'ATO s.p.a. nel quale Polesine Acque s.p.a. gestisce il Servizio idrico integrato. Esso regola le modalità di erogazione del servizio di acquedotto ed i rapporti fra gestore ed utente del servizio medesimo. Si richiama quanto riportato all'articolo 3 del regolamento del Servizio idrico integrato (Ambito ed efficacia del regolamento). Il gestore fornisce il servizio di acquedotto ai richiedenti nei limiti dell'estensione e potenzialità delle reti e degli impianti gestiti, conformemente a quanto previsto nel Piano d'ambito. Il gestore garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimico-fisiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea per il consumo umano (acqua potabile) nel rispetto delle vigenti norme, eventuali erogazioni di altre tipologie di acqua ad uso non potabile saranno espressamente regolate nelle forme e modi indicati e sottoscritti dall'utente nello specifico contratto di fornitura. Il servizio di acquedotto è fornito in modo continuo con le modalità indicate nella Carta del servizio Idrico, nel Contratto di fornitura, e secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Le interruzioni di fornitura sono correlate unicamente a lavori in corso e manutenzioni sulla rete e sugli impianti di produzione, adduzione e distribuzione ovvero a cause di forza maggiore, e sono regolamentate dalla Carta del servizio idrico integrato. Per le modalità relative all'avviso all'utenza in occasione delle interruzioni programmate si richiama quanto indicato nella Carta del servizio idrico integrato. Il presente documento disciplina la fornitura dell'acqua e le condizioni per la realizzazione o modifica dell'allacciamento alle reti di distribuzione, ed in particolare sono oggetto dello stesso:

- il procedimento di allacciamento alla rete acquedottistica;
- le norme tecniche generali di allacciamento, di uso e di gestione della rete acquedottistica;
- la gestione amministrativa dell'utenza;
- la gestione degli impianti di fornitura dell'acqua.

Art. 7 Definizioni del servizio acquedotto

Ai fini della presente sezione del regolamento, valgono le seguenti definizioni:

Allacciamento: parte d'impianto del Gestore, costituito dai materiali (tubature, giunti, raccordi ed apparecchiature) ed opere necessarie a rendere disponibile il servizio, compreso tra la rete di distribuzione e il punto di consegna all'Utente. La realizzazione o modifica dell'allacciamento richieste dall'utente è di competenza esclusiva del Gestore e gli oneri e contributi sono a carico del richiedente.

Punto di consegna: come definito dal D. Lgs. 31/2001 è il contatore.

Se fra il contatore ed il confine esistono apparecchiature, il punto di consegna è da ritenersi il confine. Se il contatore è posto all'interno della proprietà privata, il Gestore può attuare lo spostamento sul confine. Qualora l'utente voglia mantenere il contatore all'interno della proprietà, dovrà assentire le letture e gli eventuali interventi di riparazione e/o sostituzione senza oneri per il ripristino dei luoghi a carico del Gestore.

Impianto interno: è la parte di impianto di proprietà dell'utente compreso fra l'uscita del contatore e le apparecchiature di utilizzazione. Comprende le tubazioni, gli accessori e le apparecchiature. La competenza per la realizzazione, manutenzione e conduzione dell'impianto interno è dell'utente.

Art. 8 Destinatari della fornitura

La fornitura di acqua può essere unica o plurima in relazione alle unità immobiliari da servire. Per ogni nuova unità immobiliare catastalmente censita, con l'esclusione delle relative pertinenze, è concesso un solo contratto di utenza oltre all'eventuale fornitura ad uso antincendio. Nel caso di nuovi edifici in condominio, la fornitura dovrà essere effettuata per ogni singola unità immobiliare catastalmente censita. In caso di fornitura unica il contratto di somministrazione deve essere

stipulato dall'utilizzatore effettivo del servizio o dal proprietario dell'unità immobiliare o del fondo serviti. In caso di forniture plurime esistenti destinate a condomini il contratto di somministrazione deve essere stipulato dall'amministratore di condominio che ne risponde a termini di legge. In caso di forniture plurime esistenti destinate a edifici con più unità immobiliari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'amministrazione in condominio, il contratto di somministrazione unico deve essere sottoscritto da un unico condomino che ne risponde a termini di legge. In caso di condominio potrà essere sempre concessa anche un'ulteriore utenza di tipo domestico per i servizi in comune.

Art. 9 Tipi di fornitura

I tipi di fornitura sono riferiti alla tipologia di uso in conformità a quanto previsto dagli artt. 2 e 8 della Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR (TICSI) e nello specifico sono:

- a) Uso domestico
 - a.1) residente
 - a.2) non residente
 - a.3) condominiale
- b) Uso industriale
- c) Uso artigianale e commerciale
- d) Uso agricolo e zootecnico
- e) Uso pubblico non disalimentabile
- f) Uso pubblico disalimentabile
- g) Altri usi (categoria residuale a cui ricondurre tipologie di utenze che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate).

Altri usi:

Rientrano in questa categoria gli usi non compresi nelle categorie diversamente definite. In particolare saranno considerati altri usi quelli finalizzati all'esecuzione delle attività imprenditoriali o professionali, le forniture per ospedali, case di cura, scuole ed altri istituti di istruzione privati, convitti e carceri, alberghi, sedi di enti e associazioni e simili, impianti sportivi, feste, sagre, ecc.

Usi temporanei:

Si considera destinata ad usi temporanei la fornitura d'acqua utilizzata per impieghi di carattere occasionale e di durata inferiori ad anni uno.

Uso per bocche antincendio private:

Per l'alimentazione di bocche antincendio ad uso privato viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi. All'atto di sottoscrizione del contratto l'utente dovrà versare, a titolo di cauzione, un deposito commisurato al numero ed al tipo delle bocche antincendio richieste. Resta stabilito che detto deposito verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti del gestore ove si riscontrassero irregolarità nell'utilizzo delle bocche antincendio (es. uso improprio in assenza di contatore), senza pregiudicare il ricorso alla risoluzione del contratto e ad eventuali azioni giudiziarie. Anche in questo caso a seguito della risoluzione del contratto di fornitura l'importo dell'anticipo, maggiorato degli interessi legali, verrà restituito all'utente entro 30 giorni o conguagliato per compensazione con l'addebito del corrispettivo finale della fornitura. L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento di incendi e per prove tecniche d'impianto.

I volumi d'acqua utilizzati per l'uso antincendio saranno fatturati alla corrispondente tariffa stabilita dall'ATO. La misurazione di tali volumi verrà effettuata a mezzo degli appositi contatori installati. In presenza di contatore, qualora vengano effettuati prelievi abusivi o per usi impropri, tutta l'acqua consumata verrà fatturata alla tariffa altri usi.

Nei casi di utenze senza contatore l'intestatario del contratto è obbligato a comunicare immediatamente il momento di avvio dell'impianto e la motivazione ed il momento di chiusura. Il consumo viene calcolato sulla base del tempo di uso dell'acqua e della potenzialità dell'allacciamento. Sulla presa antincendio il gestore può, ai fini di controllo, installare un misuratore di portata di caratteristiche adeguate alla fornitura concessa.

Tale installazione verrà effettuata sulle nuove prese al momento dell'esecuzione delle stesse e su quelle esistenti in base ad un programma di adeguamento stabilito dal gestore. L'installazione del contatore è a spese del titolare della fornitura, secondo il prezzario approvato dall'ATO.

Il gestore si riserva di applicare agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio uno speciale sigillo, che l'utente potrà rompere solo in caso di incendio per servirsi della derivazione.

In tali casi l'utente che utilizza l'impianto deve dare comunicazione al gestore entro 48 ore affinché questo possa ripristinare la sigillatura. L'intestatario del contratto deve fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento in caso di variazione dello stesso. In caso di inadempimento il gestore ha diritto di procedere all'applicazione di una penale contrattuale per ogni bocca antincendio installata e non segnalata.

Uso sub distributori:

Si intende la fornitura di acqua potabile ai soggetti pubblici e/o privati di gestione di distribuzione acqua potabile in regime di salvaguardia ai sensi dell'art.19 comma 1 della Legge Regionale 27 marzo 1998 n.5 riconosciuti dall'ATO.

Uso idroesigente:

si qualificano idroesigenti gli usi industriale ed artigianale-commerciale che registrano consumi di acqua potabile superiori alla soglia di 20.000 m³ /anno (calcolata come media degli ultimi 3 anni).

Utenze di confine:

Si tratta di utenze contrattualizzate da parte di Gestori che servono tali utenti al di fuori del loro perimetro di riferimento individuato dal confine amministrativo dei Comuni facenti parte del territorio loro affidato. Tale fattispecie ricorre generalmente nei casi in cui l'utenza risulti storicamente interconnessa per motivi tecnici alla rete idrica o a quella fognaria del Gestore affidatario del servizio idrico integrato nel comune contiguo. Si tratta di casi residuali, generalmente nelle zone di confine tra il territorio di due gestori contigui, il servizio idrico integrato, o sue singole porzioni, è fornito dal Gestore affidatario nel comune nel quale avviene la fornitura all'utenza. Tale casistica quando presente sarà regolarizzata mediante la sottoscrizione di un nuovo contratto di utenza con il Gestore di riferimento e relativo adeguamento alle condizioni tariffarie ivi applicate. Tuttavia, laddove permanga la condizione che nello stesso Comune le utenze sono servite da più gestori, gli stessi adottano per l'identificazione del punto di erogazione codici numerici progressivi diversi.

Art. 10 Diritto alla fornitura

Fornitura in aree già servite dalla rete di distribuzione

Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione, il gestore è tenuto all'erogazione di acqua, in via prevalente, per uso domestico a fronte del versamento degli oneri di allacciamento e di stipula del contratto di somministrazione. Le opere acquedottistiche sono realizzate dal gestore.

Ai sensi dell'art. 157 del D. Lgs. 152/2006 gli Enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il Piano d'Ambito reso dall'Autorità d'Ambito e a seguito di convenzione con il soggetto Gestore del servizio medesimo al quale le opere una volta realizzate sono affidate in concessione.

Fornitura in aree non servite dalla rete di distribuzione

Nelle aree non servite da rete di distribuzione e per le quali il Piano d'ambito non prevede interventi d'estensione, il richiedente dovrà convenzionarsi con l'Ente locale che ai sensi del citato art. 157 del D. Lgs 152/2006 provvederà d'intesa con l'Ente d'Ambito ed il Gestore per la realizzazione delle opere connesse alla fornitura del servizio.

Art. 11 Modalità di fornitura

Il punto di consegna della fornitura coincide con la sezione di valle del contatore, il cui tipo e calibro sono definiti in relazione alla tipologia della fornitura stessa. Qualora si rilevino condizioni di

installazione a valle del contatore non rispondenti a quanto indicato ai successivi articoli 17 e 18, la fornitura del servizio può non essere concessa o venire sospesa.

Il gestore può recedere dal contratto di somministrazione con l'utente quando non si sia proceduto, per fatto imputabile a quest'ultimo, alla relativa attivazione entro 6 mesi dalla sua sottoscrizione. In tal caso vengono addebitati tutti gli oneri sostenuti dal gestore per la sottoscrizione del contratto stesso.

Art. 12 Destinazione d'uso e divieto di subfornitura

L'acqua dovrà essere impiegata dall'utente per gli usi da esso dichiarati ed autorizzati dal gestore. Ogni modifica negli utilizzi dell'acqua oggetto della fornitura deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata dal gestore che provvederà ad aggiornare il contratto di somministrazione o a stipularne uno nuovo. Nel caso in cui la comunicazione di variazione d'uso non sia stata effettuata, il gestore si riserva il diritto di ricalcolare ai fini della fatturazione i consumi dell'utente secondo i corretti valori tariffari e fiscali. La fornitura idrica ad uso antincendio deve sempre essere distinta da quella relativa ad altri usi e dotata di apposito misuratore e relativo contratto. Per le bocchette attualmente sprovviste il contatore verrà installato secondo il programma di cui all'articolo 9. E' vietata la subfornitura salvo espressa autorizzazione da parte del gestore.

Art. 13 Variazioni di pressione e portata

La pressione ai punti di consegna e le portate erogate sono quelle consentite dalla rete esistente e possono subire limitazioni o sospensioni a causa di lavori o per cause di forza maggiore. Le procedure di comportamento da tenersi da parte del gestore nei casi di disservizio, così come le tutele che garantiscono l'utente, sono contenute nella Carta del servizio. Qualora in taluni periodi la disponibilità idrica dell'acquedotto fosse insufficiente per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni, il gestore può sospendere in tutto o in parte le forniture per usi extra-domestici, al fine di garantire meglio le forniture per utenze sensibili (quali ad es. ospedali e case di cura) e per gli usi domestici. Il gestore si riserva di procedere a variazioni di pressione nel punto di consegna per esigenze di efficienza complessiva del servizio, fermo restando quanto previsto nella Carta del servizio idrico integrato e dalla normativa vigente. Qualora tali variazioni, compatibilmente con gli obiettivi fissati dal Piano d'ambito, siano definitive e possano comportare significative modifiche alle condizioni di erogazione preesistenti, l'informazione verrà tempestivamente fornita agli utenti o in forma scritta diretta o attraverso la stampa locale affinché gli stessi possano disporre del tempo necessario all'eventuale adeguamento, a loro cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione. Le riparazioni di guasti che potranno derivare agli impianti interni in dipendenza dal loro mancato adeguamento saranno anch'esse a cura e carico dei singoli utenti.

Art. 14 Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio

Il Gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti a:

- a) interruzione della fornitura senza preavviso nei casi di pericolo;
- b) interruzione della fornitura senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria ed impreveduta quali cause di forza maggiore, guasti ed incidenti, ecc.;
- c) interruzione programmata della fornitura con adeguato preavviso dovuta ad esigenze tecnico operative del gestore, il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, come definito nella Carta del servizio idrico integrato;
- d) sospensione della fornitura, secondo quanto previsto dalla Carta del servizio idrico integrato, successivamente all'invio di un sollecito di pagamento senza obbligo di diffida e con addebito della relativa spesa, qualora:
 1. a fornitura avviata, l'importo degli oneri di allacciamento non sia stato pagato;

2. l'utente non abbia pagato la fattura della somministrazione nei termini previsti nella Carta del servizio idrico integrato;
- e) perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del contatore contrattuale;
 - f) verifiche di organismi riconosciuti dalla legge all'accertamento sugli impianti, quali ad esempio ULSS, Comando dei Vigili del Fuoco ecc., che dimostrassero la non idoneità degli impianti interni per l'uso della fornitura richiesta;
 - g) manomissione dei sigilli al contatore e agli impianti;
 - h) sospensione della fornitura successivamente all'invio di lettera di diffida, quando l'utente non abbia provveduto a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura nei seguenti casi:
 - 1) l'impianto ed il contatore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione del gestore e l'utente non intenda provvedere, in modo comprovato, alla sistemazione in conformità alle prescrizioni della stessa;
 - 2) l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti dal punto di vista dimensionale;
 - 3) venga impedito l'accesso al personale del gestore, o al personale da questo autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna; in tal caso la riapertura del contatore sarà eseguita a lettura effettuata e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei costi di chiusura/apertura;
 - 4) vengano impedito modifiche agli impianti del gestore o ai manufatti privati, a seguito di motivate ragioni tecniche da parte del gestore;
 - i) ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento, che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale.

La fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi:

- a) quando il pagamento della bolletta sia già stato eseguito, ma non ancora comunicato al gestore per una causa non imputabile al Cliente;
- b) nella giornata di venerdì e nei giorni prefestivi e festivi;
- c) per mancato pagamento di importi inferiori o uguali all'eventuale deposito cauzionale o ad altra forma di garanzia;
- d) nei casi in cui l'interessato del contratto abbia presentato ricorso all'Autorità competente e la controversia non sia stata ancora risolta.

Il gestore può provvedere all'installazione di adeguati strumenti di limitazione della portata e della pressione della fornitura le cui spese saranno posti a carico dell'utente secondo prezzario approvato dall'ATO, al fine di mantenere una minima erogazione di acqua per gli usi essenziali (50 litri/persona/giorno secondo quanto indicato dall'OMS).

Negli utilizzi che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio, gli utenti dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di accumulo/riserva.

In caso di interruzione dell'erogazione o di segnalazione guasti, i tempi massimi di avvio degli interventi di ripristino del servizio sono riportati nella Carta del servizio idrico.

Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore, ad eventi imprevedibili od a necessità di lavori.

Pertanto, le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Il Gestore s'impegna ad informare gli Utenti nei modi e nei tempi più adeguati alla circostanza e previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato e dal presente Regolamento in conformità alla regolazione vigente in materia.

Oltre ai casi, e nelle modalità previste dalla Delibera ARERA 311/2019 (REMSI), il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua, anche attraverso l'interruzione della valvola stradale e/o altro mezzo idoneo, quando siano state accertate perdite di acqua o guasti agli impianti come da art. 27 e l'Utente non si sia attivato per la riparazione del danno entro le tempistiche previste.

Art. 15 Controlli

Il gestore si riserva il diritto di procedere al controllo dei propri impianti posti all'interno della proprietà dell'utente per mezzo di proprio personale o di altri addetti incaricati (muniti di tesserino di riconoscimento) al fine di accertare la corretta funzionalità dei medesimi e quindi la corretta erogazione del servizio, sia in occasione di verifiche periodiche sia in caso di guasti presunti o accertati.

Art. 16 Allacciamento alla rete d'acquedotto

Uso domestico e altri usi

L'acqua viene fornita all'utente a valle del contatore. Nel caso di nuovi edifici in condominio dovrà essere installato un contatore per ogni singola unità immobiliare catastalmente censita.

Le opere di allacciamento ed eventuale potenziamento della rete a servizio dell'utente, fino al contatore compreso, sono eseguite dal gestore e sono pubbliche. Il gestore ha diritto esclusivo di installare, mantenere, modificare e controllare le varie parti dell'allacciamento secondo le necessità del servizio assumendo gli oneri delle manutenzioni. Le caratteristiche dell'allacciamento, con particolare riferimento al dimensionamento, al tracciato delle tubazioni e alla posizione del contatore, sono definite dal gestore e proposte all'utente.

Il manufatto di alloggiamento del contatore (pozzetto, nicchia, ecc.) è predisposto a cura e spese dell'utente su indicazioni del gestore, di norma al confine fra la proprietà privata e il suolo pubblico e accessibile dall'esterno. Solo eccezionalmente, verificata l'effettiva impossibilità di altre soluzioni, il gestore potrà autorizzare il posizionamento dell'alloggiamento all'interno della proprietà, il più possibile in prossimità del confine di proprietà. Qualora l'apparecchio misuratore fosse posto all'interno della proprietà privata, le spese relative agli scavi, demolizioni, ripristini, ponteggi, opere provvisorie ed opere murarie saranno a carico dei proprietari per la parte ricadente sull'area privata; in tale caso il Gestore non risponderà e non si riterrà responsabile di eventuali danni causati dalle rotture e fuoriuscite di acqua.

L'utente è custode degli impianti (contatori e apparecchiature) di proprietà del gestore insistenti sulla proprietà privata. E' pertanto compito dell'utente provvedere alla migliore protezione del contatore subito dopo la posa. Il gestore prescrive idonei sistemi di protezione contro il gelo. Resta facoltà del gestore controllare l'opera in qualsiasi momento. Il gestore potrà derivare dagli allacciamenti già in servizio su suolo pubblico e in proprietà privata ulteriori forniture, purché non venga compromessa la regolare funzionalità di quelle esistenti. In caso di lavori di allacciamento da eseguirsi su proprietà di terzi, l'utente dovrà acquisire preventivamente le autorizzazioni delle proprietà all'esecuzione dei lavori in forma scritta.

Uso antincendio

Gli allacciamenti per impianti antincendio vengono eseguiti dal Gestore e non possono essere in alcun modo destinati a utilizzi diversi da quello di spegnimento incendi e prove tecniche di funzionamento degli impianti; i richiedenti l'allacciamento devono fornire lo schema di installazione dei sistemi antincendio.

L'Utente che richiede l'allacciamento alla rete acquedottistica ad uso antincendio è consapevole che la vigente normativa non impone obblighi od oneri a carico del Gestore per garantire specifiche portate e pressioni al punto di consegna della fornitura, così come lo stesso Gestore non è tenuto al rilascio di certificazioni relative a tali parametri idraulici. L'Utente, in ragione della tipologia di edificio e dell'attività svolta, è tenuto a verificare a propria cura e spese, con i competenti organi di prevenzione antincendio, la necessità di dotarsi di idonea riserva idrica ed impianto di rilancio interno. Il Gestore si renderà disponibile ad alimentare il loro serbatoio di stoccaggio nei limiti delle prestazioni funzionali della rete idrica.

Il Gestore non assume responsabilità alcuna in tutti i casi di interruzione del flusso o diminuzioni di pressione dovute a cause di forza maggiore od a necessità di lavori, circa l'efficacia dei sistemi antincendio e sulla disponibilità idrica al momento dell'uso.

Pertanto, le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Il Gestore s'impegna ad informare gli Utenti nei modi e nei tempi più adeguati alla circostanza e previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato e dal presente Regolamento in conformità alla regolazione vigente in materia".

Art. 17 Contatore

Installazione e rimozione, guasti

Il gestore fornisce in uso all'utente il contatore, funzionante e dotato del regolare sigillo di garanzia. Si darà luogo alla posa del contatore solo dopo la predisposizione di idoneo alloggiamento secondo quanto previsto dall'articolo 16. La manutenzione e la cura dell'alloggiamento spettano all'utente. La rimozione del contatore potrà essere richiesta solo da parte dell'intestatario del contratto di fornitura e in forma scritta. La rimozione del contatore sarà effettuata esclusivamente dal gestore. All'atto della rimozione e/o sostituzione del contatore viene redatto, su apposito modulo predisposto dal gestore, il relativo verbale firmato dagli incaricati del gestore e, ove possibile, dall'utente. Una copia del verbale dovrà essere rilasciata o spedita all'utente. Un'eventuale successiva reinstallazione del contatore, su richiesta di nuova fornitura, darà luogo al pagamento di un contributo di riattivazione, secondo quanto previsto nel prezzario approvato dall'ATO.

Lo spostamento di contatore sarà effettuato unicamente dal gestore su richiesta scritta dell'intestatario del contratto di fornitura e con oneri a carico di quest'ultimo, secondo quanto previsto nel prezzario approvato dall'ATO. Qualora, nel caso di rifacimento del punto di consegna (allacciamento) non dipendente dal gestore, il contatore venga a trovarsi in luogo pericoloso o non adatto, il gestore provvederà allo spostamento a spese dell'utente, secondo quanto previsto nel prezzario approvato dall'ATO. Qualora l'utente od il gestore si accorgano di irregolarità nel funzionamento del contatore, ivi compreso il blocco dello stesso, avvisano la controparte al fine di provvedere al suo ripristino. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori sono a carico del gestore, salvo i casi di danneggiamenti per dolo, colpa o negligenza dell'utente. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore, può dare luogo alla sospensione dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto, nonché ad azione giudiziaria nei confronti dell'utente.

Tutti i nuovi allacciamenti verranno realizzati inserendo a valle del contatore, esternamente al contatore stesso, una valvola di non ritorno per impedire il riflusso di acqua in rete pubblica in caso di guasti o malfunzionamenti della parte di impianto di competenza dell'utente. L'utente riconosce valide le misure dei volumi erogati effettuate con la strumentazione predisposta dal gestore, salvo richiesta di verifica del corretto funzionamento della stessa secondo quanto previsto al capoverso successivo.

Verifica del contatore

Quando un utente o il gestore ritengano irregolare il funzionamento del contatore possono richiedere/effettuare le verifiche sulla regolarità del funzionamento dello stesso secondo quanto previsto nella Carta del servizio. Della verifica del contatore sarà redatto apposito verbale di cui verrà fornita copia all'utente.

Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla normativa vigente (riferimento D. lgs. N. 84/2016 e ss.mm.ii in recepimento delle Direttive Comunitarie MID), riportate nel verbale, il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi: in tal caso, se la richiesta di verifica è stata avanzata dall'utente, gli oneri sostenuti dal gestore per l'esecuzione della verifica saranno posti a carico dell'utente stesso. In caso di malfunzionamento del contatore il gestore, facendosi carico degli oneri di verifica, effettuerà la rettifica dei consumi agli effetti del pagamento secondo quanto stabilito nella Carta del servizio.

Art. 18 Impianti interni dell'utente

All'utente competono la realizzazione, la manutenzione, le eventuali modifiche e l'esercizio dell'impianto interno secondo le vigenti normative. E' inoltre compito dell'utente provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto di alloggiamento del contatore e alla predisposizione di idonea protezione dal gelo così come previsto dall'articolo 16. L'utente può provvedere, a propria cura e spese, a regolare la pressione dell'acqua secondo le proprie esigenze con impianti di sollevamento o con apparecchi di riduzione di pressione. In questo caso, le installazioni devono essere realizzate in modo che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua.

E' opportuno inoltre che l'utente verifichi con regolarità la presenza di perdite d'acqua causate da guasti agli impianti interni di proprietà. L'utente è tenuto al ripristino immediato dei guasti riscontrati. Il gestore non applicherà tariffe di favore per consumi anomali dovuti alle suddette perdite e si riserva di chiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito. Il gestore istituisce un opportuno strumento di salvaguardia volontario destinato al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dagli utenti in caso di perdita accidentale che si verifichi lungo l'impianto privato secondo quanto previsto all'articolo 27.

Sono inoltre da osservarsi le seguenti norme di carattere generale:

- a. le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili, di norma, devono essere messe in opera a profondità adeguata ed a sufficiente distanza dalle condotte fognarie;
- b. le tubazioni dell'impianto non possono sotto passare od essere poste entro tubazioni di scarico di acque reflue, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Il tubo guaina dovrà essere prolungato per 2 metri da ambo i lati dell'attraversamento e alle estremità dello stesso dovranno essere posizionati pozzetti di ispezione;
- c. nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore;
- d. è vietato collegare le condutture di acqua potabile con altri impianti (vapore, acqua calda, acque non potabili, pozzi, ecc.);
- e. qualora l'approvvigionamento di acqua avvenga da pozzi o sorgenti, oltre che dalla rete distributrice, si dovrà provvedere alla separazione degli impianti interni per impedire la miscelazione con l'acqua potabile erogata dal gestore;
- f. è vietato utilizzare l'impianto dell'acqua come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra ed i collegamenti equipotenziali tra tubi metallici devono essere eseguiti, ove previsti, sull'impianto interno a valle del contatore;
- g. è vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe (o autoclavi) su impianti derivati direttamente dalle tubazioni di alimentazione. Gli schemi di impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione preventiva del gestore il quale può prescrivere eventuali modifiche;
- h. nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di alimentazione al serbatoio dovrà trovarsi a livello superiore dello sfioro di troppo pieno e dovrà essere dotata di idonea valvola a galleggiante.

Art. 19 Richiesta di allacciamento

La richiesta di allacciamento andrà presentata presso gli Uffici Clienti del Gestore su modulistica predisposta e secondo le modalità definite dalla Carta del servizio. Il gestore può, per ragioni obiettive e motivandone la causa, ritenere non accoglibile nelle condizioni infrastrutturali esistenti la richiesta avanzata.

La domanda deve specificare: a) generalità del richiedente (titolare della fornitura) con codice fiscale e/o partita IVA; b) natura dell'utenza e/o uso dell'acqua richiesto; c) luogo di fornitura con i dati catastali; d) per edifici ad uso civile, il numero e la tipologia delle unità immobiliari da servire; e) per

gli altri usi, le caratteristiche della fornitura (quantitativo richiesto, destinazione d'uso, caratteristiche delle apparecchiature e qualsiasi altra informazione necessaria a definire l'intervento); f) per le forniture ad uso antincendio la domanda dovrà contenere lo schema dell'impianto.

In ogni caso il gestore si riserva la possibilità di richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie per la corretta valutazione/esecuzione dell'allacciamento. I lavori relativi alle richieste di allacciamento ritenute accoglibili saranno svolti, successivamente alla formale accettazione da parte dell'utente del preventivo, nei tempi previsti dalla Carta del servizio. Per le zone non provviste della rete di distribuzione la richiesta d'allacciamento è subordinata alla realizzazione degli interventi di estensione della rete.

Onere di allacciamento

Per poter usufruire del servizio d'acquedotto l'utente dovrà corrispondere al gestore un onere di allacciamento determinato secondo quanto indicato nell'elaborato tecnico relativo agli allacciamenti alle reti del Servizio idrico integrato.

Il pagamento dell'onere di allacciamento non dà all'utente alcun titolo di proprietà sulle opere realizzate come detto all'articolo 16. Il gestore se ne assumerà gli oneri di manutenzione così come descritto nel presente regolamento.

Onere per allacciamenti che comportano estensione di rete e potenziamento di impianti

Nelle aree non servite da rete di distribuzione e per le quali il Piano d'ambito non prevede interventi d'estensione, il gestore realizza le opere connesse alla fornitura del servizio, che sono poste a carico del richiedente secondo quanto indicato nell'elaborato tecnico relativo agli allacciamenti alle reti del Servizio idrico integrato.

Art. 20 Modalità di sottoscrizione del contratto

Per avere diritto alla fornitura il richiedente (il legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica), oltre al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento e/o delle competenze accessorie (quali deposito cauzionale, canoni per bocchette antincendio, ecc.), deve provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna il gestore alla fornitura dell'acqua, e dovrà esibire un valido documento di identità. Il contratto di somministrazione si perfeziona alla data di apertura del contatore riportata nel documento rilasciato dal gestore.

Il contratto può essere sottoscritto anche mediante l'utilizzo di strumenti digitali evoluti di "**firma elettronica avanzata**" (**FEA**), come definita dall'art. 1, comma 1, lett. q-bis) del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Art. 21 Deposito cauzionale

All'atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione, il gestore richiede all'utente un deposito cauzionale fruttifero al tasso legale a garanzia della fornitura in relazione ai volumi consumati.

In conformità a quanto previsto dall'art. 34 della Deliberazione AEEGSI n. 643/2013/R/idr si dispone quanto segue:

- a. il deposito cauzionale massimo applicato dal gestore viene determinato in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo (quote variabili e quote fisse per i servizi erogati) per le utenze attive che non abbiano aderito al pagamento mediante accredito bancario;
- b. il deposito cauzionale massimo per le utenze condominiali, sarà determinato in misura pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali, riferiti agli utenti sottesi all'utenza condominiale stessa;
- c. di scomputare dal riferimento considerato per il calcolo del consumo medio di cui sopra, le eventuali mensilità sulle quali avessero inciso dei consumi straordinari a causa di perdite occulte.

In caso di insolvenza dell'utente, il Gestore si riserva la possibilità di trattenere tale anticipo fino alla concorrenza dei propri crediti.

Il deposito cauzionale viene rimborsato alla cessazione del contratto, maggiorato degli interessi legali, entro **30 giorni**, eventualmente diminuito delle somme di cui al precedente comma, o conguagliato per compensazione con l'addebito del corrispettivo finale della fornitura.

Tenuto conto che il rischio morosità può manifestarsi anche per gli utenti che pagano la bolletta con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, il gestore può richiedere il versamento del deposito cauzionale a quegli utenti il cui consumo annuo superi i **20.000 mc**.

Art. 22 Durata

I contratti di somministrazione sono di norma a tempo indeterminato, salvo la possibilità di recesso come prevista ai successivi articoli 23 e 24.

Art. 23 Modalità per il recesso dal contratto

L'intestatario del contratto può dare disdetta inviando una comunicazione riportante le proprie generalità con un mezzo che consenta di accertarne la data del ricevimento, come indicato nella Carta del servizio. Il gestore provvederà al rilievo dell'ultima lettura ed alla chiusura del contatore.

L'intestatario del contratto pagherà l'equivalente dei consumi registrati fino all'ultima lettura secondo l'articolazione tariffaria approvata dall'ATO, nonché le quote fisse ed altri eventuali corrispettivi dovuti fino alla disdetta, oppure sino alla data di regolare subentro di altro intestatario del contratto.

A impianto già chiuso, nell'impossibilità di eseguire la lettura del contatore per cause imputabili all'utente, verranno addebitati i consumi corrispondenti a lettura presunta. Verrà effettuato successivo conguaglio al momento in cui sarà possibile rilevare la lettura. In mancanza della disdetta l'intestatario del contratto resta l'unico responsabile nei confronti del gestore e dei terzi e risponde per ogni implicazione sia di carattere civile che penale. L'intestatario del contratto che non osserva quanto sopra specificato resta direttamente responsabile del pagamento dell'acqua che sarà consumata da eventuali subentrati che non abbiano regolarizzato il loro rapporto contrattuale, nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti.

Qualora il gestore venga a conoscenza del decesso dell'intestatario del contratto senza che il fatto sia stato comunicato come previsto, il gestore ha il diritto, previo congruo avviso agli interessati, di sospendere la fornitura, salvo regolarizzazione del contratto.

Art. 24 Subentro

L'intestatario del contratto che subentra nell'utilizzo della fornitura deve darne comunicazione al gestore e perfezionare il relativo contratto di fornitura. In difetto di ciò, il consumo dell'acqua sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge rimanendo la responsabilità in capo all'intestatario precedente in caso di mancata disdetta. Le richieste di subentro a contratti nei quali sussistano condizioni di morosità verranno accolte solo dopo verifica dell'estraneità del subentrante alla situazione debitoria pregressa. Il gestore potrà, per motivate ragioni da comunicarsi all'intestatario del contratto, non dar corso a richieste di subentro senza la preventiva autorizzazione della proprietà od Ente preposto nei casi comprovati di occupazione abusiva, sfratto esecutivo, impianti con situazione di pericolo, posizioni debitorie o di contenzioso con il gestore. Il subentro tra parenti di terzo grado e conviventi non sarà oneroso.

Art. 25 Risoluzione del contratto

Il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, qualora non siano state rimosse le cause di sospensione nei casi previsti dall'articolo 14 entro il termine di 40 giorni, nonché nel caso di inottemperanza ai divieti previsti dall'articolo 34 del presente regolamento.

Art. 26 Tariffe

Le tariffe di fornitura acqua potabile relative ai volumi di acqua consumata e le relative variazioni sono deliberate dall'ATO, rese pubbliche nelle forme previste dalla legge ed applicate dal gestore. All'utente verrà comunicata la tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto. Nel corso del contratto di fornitura le tariffe potranno variare; in questo caso l'intestatario ha facoltà di recedere dal contratto secondo le modalità di cui all'articolo 23. Qualunque imposta o tassa stabilita a carico dell'intestatario del contratto da legge vigente o futura sulle forniture di acqua, sugli impianti e sui contatori, deve essere corrisposta al gestore unitamente all'importo per la fornitura dell'acqua. Il gestore si impegna a rendere note direttamente in bolletta, mediante comunicazione nel proprio sito internet o tramite altri mezzi di informazione, le variazioni tariffarie secondo quanto concordato con l'ATO.

Art. 27 Fughe acqua – Perdite occulte

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione del proprio impianto idrico interno. Anche ai fini della conservazione della risorsa, l'utente ha il diritto-dovere di controllare i propri consumi attraverso l'autolettura periodica del misuratore.

Laddove il Gestore rilevasse un consumo anomalo in sede di raccolta della misura è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'utente interessato, ai sensi dell'art. 19 allegato A della Deliberazione ARERA n. 609/2021/R/idr (TIMSII), che ha integrato e modificato il TIMSII (Delibera ARERA n. 218/2016/R/idr).

In caso di perdita occulta, ovvero in caso di consumo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo (o determinato sulla base della media della tipologia d'utenza nel caso di nuove attivazioni), il cliente può chiedere al Gestore un conguaglio tariffario sui maggiori consumi dovuti alla perdita stessa come previsto all'art. 6.6 della Carta del SII. Come indicato dall'ARERA il Gestore si è dotato di uno strumento di salvaguardia volontario (Fondo Garanzia) per la copertura degli oneri conseguenti i maggiori consumi idrici, dovuti a perdite accidentali avvenute a valle del contatore nella rete privata del cliente, opportunamente articolato come riportato nello specifico Regolamento.

A questo strumento possono aderire le sole utenze ad uso domestico oltre che a quelle ad uso non domestico con consumi annui fino a 500 mc.

Le utenze aderenti al fondo di garanzia perdite occulte possono accedere allo strumento di tutela ogni volta lo ritengano necessario, attivando la procedura prevista nello specifico regolamento.

Agli intestatari dei contratti domestici non aderenti al fondo di garanzia perdite occulte, sarà fatturato due volte il consumo medio registrato nell'ultimo anno, rapportato al periodo di riferimento, alle normali tariffe in vigore, oltre al restante consumo misurato al contatore secondo la tariffa agevolata dell'anno di riferimento per la quota acqua.

Nei casi di nuove utenze domestiche e/o in assenza di storico, la perdita deve far registrare un consumo superiore al doppio del consumo calcolato sulla base dei componenti il nucleo familiare (n. componenti x 150 litri/giorno ai residenti e 20 litri/giorno ai non residenti).

Nel caso di perdite occulte di modesta entità, agli intestatari dei contratti domestici non aderenti al fondo di garanzia perdite occulte, saranno applicate le tutele di prezzo ARERA previste dal comma 19.4 lett. c) del TIMSII, qualora risultino più vantaggiose rispetto alla succitata modalità di fatturazione.

Per gli intestatari di utenze diverse dal domestico lo sgravio è concesso secondo quanto stabilito al punto precedente per le utenze domestiche non aderenti con unica differenza sulla determinazione del quantitativo annuo in assenza di dato storico. In questi casi si dovrà far riferimento ad un periodo significativo di lettura successivo alla riparazione.

Per quanto riguarda la quota di fognatura e depurazione, per tutti i casi, resteranno a carico del cliente il quantitativo generato dal consumo medio giornaliero per il periodo di riferimento.

Il Gestore ha l'obbligo di esplicitare in sede di stipula del contratto e di descrivere sul proprio sito istituzionale – indicando in bolletta l'indirizzo della pagina del sito dedicata – i contenuti delle tutele previste in caso di perdite occulte.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente articolo, il gestore dovrà garantire i livelli minimi di tutela previsti dal TIMSII, che si intendono integralmente richiamati.

Art. 28 Fatturazione

La fattura comprende al suo interno le voci relative ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione ed altre voci. Gli utenti che non sono allacciati alla pubblica fognatura, e che quindi provvedono in proprio alla depurazione dei reflui, producono apposita documentazione al gestore da allegare al contratto di fornitura. Le modalità di determinazione degli oneri di fognatura e depurazione oggetto di fatturazione sono indicate all'articolo 60. Di seguito si illustrano le modalità di fatturazione del servizio di acquedotto per quanto attiene ai consumi.

Letture

Il Gestore effettuerà le letture del contatore, secondo le disposizioni dell'ARERA, con propri incaricati. La lettura del contatore viene eseguita secondo le modalità specificate dalla Carta del servizio. Letture supplementari possono essere effettuate per motivi tecnici o amministrativi ad insindacabile giudizio del gestore. È facoltà dell'utente comunicare al gestore la lettura del proprio contatore.

L'Utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore, o ad altro incaricato dallo stesso, l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario, sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di "autolettura" nella quale sono indicate le modalità per comunicare la lettura al Gestore con oneri di trasmissione a carico del destinatario.

In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture necessarie per la determinazione del Consumo medio annuo (Ca), il Gestore procederà a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l'utente finale è stato attribuito dallo stesso Gestore.

Il gestore non è tenuto ad una contestuale lettura dei contatori nel caso di variazioni delle tariffe o delle imposte o tasse gravanti sulle tariffe medesime. Per le forniture a consumo per usi temporanei (es. cantieri edili, stradali, stagionali, occasionali), dovrà essere effettuata la lettura del contatore al termine del periodo di utilizzo secondo le modalità riportate nella carta del servizio.

Consumi

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore ed è espresso in metri cubi (pari a 1000 litri). In caso di mancata lettura, il gestore può procedere alla stima dei consumi sulla base dei valori dell'anno precedente.

In caso di anomalie o avarie del contatore il gestore determinerà il consumo dell'acqua per il periodo di errato funzionamento dell'apparecchio come segue: a) in base alla media dei consumi dei due anni precedenti, tenendo conto, ove possibile, delle intervenute modifiche nelle caratteristiche dell'utenza in oggetto; b) in mancanza dei consumi storici, si farà riferimento a quelli rilevati sul nuovo contatore installato o il valore medio della categoria di utenza. Nei casi accertati di manomissione del contatore da parte dell'utente ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal gestore sulla base di valutazioni tecniche. In ogni caso il recupero dei consumi non addebitati all'intestatario del contratto sarà effettuato retroattivamente dalla data di sostituzione del contatore con funzionamento anomalo e per un periodo riferito alla data di ultima lettura; comunque non potrà essere superiore al limite temporale della prescrizione legale. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'intestatario del contratto di eccepire e provare consumi inferiori a quelli presunti.

Modalità di fatturazione

Le forniture dei consumi sono fatturate alternando bollette con addebito di consumi presunti a bollette di conguaglio o a consumo su richiesta dell'intestatario del contratto con gli strumenti messi a disposizione del gestore (auto lettura con cartolina prestampata, apposite maschere web sul proprio sito internet, telefonata, messaggio SMS e fax). In caso di mancata comunicazione della autolettura, il gestore fatturerà un consumo presunto, con riserva di conguaglio alla successiva lettura. A forniture con consumi superiori ad una soglia definita nel prezzario, stabilito in accordo con l'ATO, si applica la fatturazione mensile con addebito del consumo effettivo, con lettura effettuata dall'utente con servizio in auto lettura o dal gestore a mezzo di proprio incaricato con maggiorazione spese. In caso di impossibilità alla lettura verrà fatturato un consumo presunto.

Contestualmente agli importi per consumi potranno essere addebitati altri importi dovuti quali:

- quote fisse;
- tariffe per i servizi di fognatura e depurazione;
- canone annuo riferito al numero e al diametro delle bocche installate per forniture antincendio;
- corrispettivi per servizi accessori forniti dal gestore;
- rimborsi di spesa;
- deposito cauzionale;
- imposta di bollo;
- quota adesione servizio copertura perdite;
- arrotondamenti degli importi fatturati;
- indennità di mora per ritardati pagamenti delle fatture.

Il gestore, previo accordo con l'ATO, può variare il sistema di fatturazione dandone preventiva comunicazione all'intestatario del contratto.

Art. 29 Pagamenti

Le bollette vengono inoltrate al domicilio indicato dall'intestatario del contratto secondo quanto previsto nella Carta del servizio. Il pagamento dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata utilizzando l'apposito prestampato, secondo le istruzioni riportate sul documento, ovvero secondo le altre modalità previste dalla Carta del servizio (ad es. domiciliazione bancaria o postale). In caso di bollette con importo a credito, le stesse devono essere incassate dal titolare del contratto o da persona delegata, utilizzando sempre l'apposito prestampato, ovvero secondo le altre modalità previste dalla Carta del servizio. Il gestore può effettuare operazioni di compensazione contabile fra debiti e crediti dello stesso intestatario su bollette di contratti relativi allo stesso servizio, secondo le modalità riportate dalla Carta del servizio.

Art. 30 Interessi di mora

In caso di pagamento successivo alla data di scadenza, viene applicata indennità di mora per ritardato pagamento in misura pari al tasso legale aumentato di 3,5 punti percentuali. A titolo di franchigia, nei confronti dei Clienti che abbiano pagato regolarmente le bollette dello stesso servizio negli ultimi 24 mesi, in caso di ritardo nel pagamento fino a 10 giorni, non viene applicata alcuna indennità di mora. Eventuali reclami o contestazioni in corso non danno diritto all'utente di differire o sospendere i pagamenti.

Art. 31 Informazioni e reclami

Le informazioni su consumi, pagamenti ed importi della fornitura, sono fornite solo agli intestatari dei contratti. Nel caso in cui l'intestatario del contratto sia un condominio, le informazioni potranno essere date, dietro richiesta scritta, anche all'amministratore del condominio stesso. Ogni reclamo dovrà essere comunicato nelle forme previste dalla Carta del servizio.

Art. 32 Variazioni

Il gestore, nel caso si rendessero necessarie modifiche sugli impianti di fornitura di propria competenza, concorderà con l'intestatario del contratto le conseguenti variazioni impiantistiche (impianti interni e/o apparecchi di utilizzazione) e contrattuali della fornitura, nel rispetto di quanto indicato nel Piano d'ambito e delle normative vigenti.

Art. 33 Responsabilità

Gestore

Il gestore risponde del funzionamento dei propri impianti fino al contatore incluso e dei danni che possono derivare da un malfunzionamento degli stessi. Non risponde dei danni derivanti agli impianti di competenza dell'utente a valle del contatore.

Utente

L'intestatario del contratto deve provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla messa in opera degli impianti richiesti, compresi manufatti ed accessori, sia per quanto attiene alle vigenti norme urbanistiche sia per ottenere i permessi delle proprietà terze interessate; ciò vincola l'esecuzione delle opere previste da parte del gestore. L'intestatario del contratto è responsabile della corretta costruzione, manutenzione ed esercizio dell'impianto interno, inclusi i dispositivi di intercettazione (rubinetti, valvole) posti a valle del contatore, nonché del rispetto di tutte le prescrizioni di legge richiamate all'articolo 18. Non è consentito manomettere o comunque modificare alcuna parte dell'impianto di competenza del gestore né eseguire opere o lavori tali da pregiudicarne le condizioni di sicurezza.

Art. 34 Divieti

E' fatto assoluto divieto di:

- effettuare la subfornitura dell'acqua;
- utilizzare l'acqua per usi e con modalità diverse da quelle dichiarate nella richiesta di fornitura;
- eseguire allacciamenti non autorizzati o comunque manomettere le tubazioni di distribuzione e di derivazione poste a monte del contatore;
- manomettere il contatore;
- prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dal consumo umano;
- collegare le condutture di acqua potabile con altri impianti contenenti sostanze estranee;
- utilizzare l'impianto dell'acqua come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra.

PARTE C

SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 35 Oggetto della sezione Servizi Fognatura e Depurazione

Il presente regolamento stabilisce le norme per l'immissione delle acque di scarico nelle reti fognarie, così come definite dal D. Lgs. n. 152/06. e le norme per la depurazione delle medesime acque.

Sono oggetto del presente regolamento:

- le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari per l'immissione delle acque reflue domestiche nelle reti fognarie;
- le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori-limite per l'immissione delle acque reflue industriali, assimilate ed assimilabili alle acque reflue domestiche, meteoriche nelle reti fognarie, adottati dal gestore, in base alle caratteristiche degli impianti di trattamento e in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 152/06;
- il procedimento di allacciamento alla rete fognaria;
- il controllo degli scarichi immessi nelle reti fognarie, per quanto riguarda la loro accettabilità ai sensi del D. Lgs n. 152/06 ed i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria;
- le norme tecniche generali di allacciamento, di uso e di gestione della rete fognaria;
- la gestione amministrativa dell'utenza;
- la gestione degli impianti di fognatura e di depurazione.

Il presente regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non espressamente indicato.

Art. 36 Definizioni per la sezione Servizi Fognatura e Depurazione

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- fognatura separata: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento (denominata fognatura bianca) e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (denominata fognatura nera);
- fognatura mista: la rete fognaria che canalizza sia le acque reflue urbane che le acque reflue meteoriche;
- impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del refluo da essa convogliato dai collettori fognari;
- impianti a forte fluttuazione stagionale: impianti di depurazione che, in ragione dei flussi turistici, ricevono carichi in variazione superiore al 50% per almeno 10 giorni consecutivi, individuati in elenchi forniti dalle ATO;
- acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- scaricatore di piena: dispositivi che consentono lo scarico delle portate di supero in tempo di pioggia in determinate sezioni delle reti di fognatura di tipo misto;

- trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del D. Lgs. n. 152/06;
- trattamento primario: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi ovvero mediante altri processi, a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 25-35% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue siano ridotti almeno del 50%;
- trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui siano rispettati i limiti di emissione allo scarico di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 del D. Lgs n. 152/06;
- trattamento terziario: trattamento successivo che subisce l'effluente di un impianto dopo il trattamento secondario ossidativo e di sedimentazione. Sono chiamati così anche i trattamenti di abbattimento dei nutrienti (azoto e fosforo);
- stabilimento industriale, stabilimento: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8 della parte terza del D. Lgs n. 152/06 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di dette sostanze allo scarico;
- agglomerato: area in cui la popolazione, ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.
- abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi al giorno;
- valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
- corpi idrici superficiali: i corsi d'acqua naturali o artificiali, i laghi naturali o artificiali; le acque di transizione formanti laghi salmastri, lagune, stagni costieri e zone di foce in mare e le acque costiere marine. E' corpo idrico superficiale anche il corso d'acqua che ha portata naturale nulla per oltre 120 giorni anno riferito all'anno ideologico medio;
- corpi idrici artificiali: sono i laghi o i serbatoi realizzati mediante manufatti di sbarramento e i canali artificiali (canali irrigui o scolanti, industriali, navigabili, ecc.) ad esclusione dei canali appositamente costruiti per l'allontanamento delle acque reflue urbane ed industriali.
- suolo: corpo naturale tridimensionale costituito da componenti minerali, organici e organometalli, sviluppatosi ed evolvente sulla superficie della crosta terrestre sotto l'influenza di fattori genetici e ambientali, quali il clima, la roccia madre, gli organismi animali e vegetali e microrganismi, il rilievo e le acque;
- sottosuolo ed acquifero: depositi alluvionali eventualmente sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi, freatico, artesiani) nonché formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;
- acque di prima pioggia: le acque meteoriche di dilavamento di superfici di qualsiasi genere, che corrispondono ai primi 15' di precipitazione e che producono una lama d'acqua convenzionale pari ad almeno 5 mm;
- acque di dilavamento: le acque meteoriche di dilavamento di superfici esterne impermeabili annesse a stabilimenti industriali;
- scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente, tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'Articolo 114 del D.Lgs. n. 152/06;

- scarico provvisorio: scarico effettuato per mezzo di un allacciamento temporaneo alla rete fognaria (es. cantieri, chioschi e servizi igienici di feste o manifestazioni, allacci per bonifica siti contaminati);
- scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;
- acque meteoriche di dilavamento: acque derivanti da eventi atmosferici che, non assorbite e non evaporate, dilavano aree e superfici scoperte e sono canalizzate;
- acque bianche: acque meteoriche di dilavamento, non usate e non trattate, acque destinabili al consumo umano, non usate, e acque sotterranee di drenaggio qualora abbiano i requisiti per lo scarico diretto in corpi idrici superficiali nel rispetto delle norme di legge e senza trattamenti;
- acque nere: acque reflue domestiche, acque reflue assimilabili a domestiche, acque reflue industriali, escluse quelle sotterranee di drenaggio aventi i requisiti per lo scarico diretto in corpi idrici superficiali nel rispetto delle norme di legge e senza trattamento, acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, qualora siano compatibili col corretto funzionamento del sistema fognario-depurativo, per i particolari casi nei quali, in relazione alle attività svolte, l'Autorità pubblica responsabile ravvisi il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
- acque reflue industriali assimilate per legge a domestiche: acque reflue elencate nell'Articolo 101 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 ai punti a), b), c), d) ed f) e s.m.i.;
- acque reflue industriali assimilabili a domestiche: acque reflue di origine industriale che, ai sensi del punto e) del suddetto Articolo 101 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., presentano caratteristiche quantitative e qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche e nella fattispecie rispettano i valori limite di emissione di cui all'art.34 della D.G.R.V. n.4453 del 29.12.04. Ai fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche, il rispetto dei valori prestabiliti deve essere posseduto prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo aziendale e anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamenti preliminari allo scarico;
- allacciamento fognario: condotta di collegamento alla rete fognaria del gestore tramite un pozzetto di consegna posto di norma sul suolo pubblico al confine con la proprietà privata o nel caso di impossibilità, posto immediatamente all'interno della proprietà privata;
- allacciamento esistente: allaccio alla rete fognaria pubblica esistente e in esercizio o comunque per il quale sia stata rilasciata l'autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- caditoia/bocca di lupo: manufatto destinato alla raccolta delle acque meteoriche stradali per il loro convogliamento in rete fognaria;
- invarianza idraulica: garanzia che la trasformazione urbanistica di un'area, con conseguente modificazione delle caratteristiche del bacino idrografico e dei suoi coefficienti, non incida sull'incremento della portata nei corpi idrici che ricevono i flussi superficiali originati dall'area stessa;
- insediamenti, edifici ed installazioni in aree servite da rete fognaria: quelli gravitanti idraulicamente su una rete fognaria pubblica, raggiungibile con un allacciamento avente uno sviluppo planimetrico su suolo pubblico, espresso in metri, non superiore a $50 + S/4$ dove S è il valore adimensionale della superficie catastale del fabbricato o, in mancanza di sua definizione, della superficie complessiva (D.M. n. 801 del 10 maggio 1977) dell'insediamento da allacciare. Gli insediamenti, edifici ed installazioni sulle cui aree di proprietà e pertinenze sia presente una rete fognaria pubblica si considerano sempre serviti. Agli effetti del presente regolamento valgono inoltre tutte le altre definizioni, alcune delle quali sopra richiamate, di cui all'Articolo 74 del D.Lgs. n. 152/06.

Art. 37 Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria

Nelle località servite da rete fognaria, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla rete fognaria, con spese a loro carico e secondo le modalità e prescrizioni del presente regolamento. Nell'ambito della sua attività di verifica sulle reti fognarie il gestore ha il dovere di segnalare al Comune l'inosservanza dell'obbligo di allacciamento affinché quest'ultimo possa emettere idonea ordinanza di allaccio. Nel caso in cui il gestore, in applicazione del Piano d'ambito, dovesse eseguire estensioni della rete fognaria collegata ad idoneo impianto di trattamento ad aree precedentemente non servite, verrà inoltrata al Comune territorialmente competente richiesta di emissione di atti idonei all'obbligo di allacciamento alla rete fognaria per i titolari degli scarichi entro un anno dall'ultimazione dei collettori principali.

Comune e Provincia territorialmente competenti saranno informati dal gestore della realizzazione delle opere e potranno derogare all'obbligo di allacciamento per i titolari degli scarichi in possesso di regolare autorizzazione allo scarico sul suolo o in corpo idrico superficiale, fino a quando, per gli stessi, non sussista l'obbligo di richiesta di nuova autorizzazione allo scarico (es. intervenute modifiche sostanziali della rete fognaria interna, dei sistemi di trattamento e/o delle caratteristiche dell'utenza servita, decisioni dell'Autorità competente, in sede di rinnovo dell'autorizzazione per motivi di igiene pubblica e tutela ambientale). Deroghe all'obbligo di allacciamento potranno altresì essere previste in relazione a particolari condizioni tecniche, ambientali ed economiche, che rendessero particolarmente difficoltosa la realizzazione dell'allacciamento. I titolari degli allacciamenti esistenti rimangono proprietari delle opere di collegamento fino al pozzetto di consegna alla rete fognaria pubblica e sono responsabili, nel tempo, degli oneri di manutenzione e gestione di tali opere. Il gestore costruisce i nuovi allacciamenti di competenza insistenti su area pubblica, utilizzando le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche imposte dalle Amministrazioni comunali in materia di scavi in area. Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione e alla successiva gestione delle opere di allacciamento ricadenti in area privata.

Il gestore si riserva di prescrivere, ad ulteriore specifica di quanto previsto dal presente regolamento, idonee modalità tecniche per la realizzazione delle opere fognarie e di effettuare la sorveglianza dei lavori. Gli oneri di esecuzione dei lavori di allaccio, sia su suolo pubblico che su suolo privato, rimangono a carico del richiedente. Il gestore eseguirà direttamente i lavori di predisposizione del pozzetto terminale di recapito al quale il titolare dell'allaccio/scarico provvederà a collegare gli impianti di scarico interni. Il punto di consegna delle acque di scarico provenienti dalle aree private verrà predisposto dal gestore in accordo, quando possibile, con il titolare dell'allaccio/scarico nel pieno rispetto della normativa vigente, delle specifiche imposte dalle Amministrazioni comunali in materia di scavi in area pubblica nonché dei servizi presenti nel sottosuolo. La proprietà delle opere di allacciamento, dal punto di consegna delle acque di scarico fino alla tubazione fognaria pubblica, rimane pubblica.

Il pagamento dell'onere di allacciamento non conferisce all'utente alcun diritto sulle opere di proprietà pubblica. L'utente è tenuto a non danneggiare le opere di proprietà pubblica eventualmente ricadenti in area privata.

Art. 38 Separazione degli scarichi e delle acque di origine meteorica

Nelle zone servite da reti fognarie è fatto obbligo di separare le acque reflue di origine meteorica dalle acque reflue di origine diversa. Tale obbligo si applica ai nuovi insediamenti ed agli insediamenti esistenti oggetto di interventi di modifiche sostanziali della rete fognaria interna o di interventi edilizi di ristrutturazione e restauro degli immobili. In sede di programmazione urbanistica, sulla base della pianificazione dell'ATO, il gestore segnalerà la necessità di adeguamento delle infrastrutture esistenti qualora da una verifica tecnica dovesse essere rilevata l'inadeguatezza delle stesse a servizio dell'area soggetta a intervento urbanistico.

Il gestore esprimerà il proprio parere sul progetto delle opere di urbanizzazione con le prescrizioni relative agli interventi ritenuti necessari all'eventuale adeguamento delle infrastrutture esistenti. Si

richiama inoltre quanto previsto dall'Articolo 113 del D.Lgs. n. 152/06 e dall'art.38 punti 8, 9 e 10 della D.G.R.V. n.4453 del 29.12.2004.

Art. 39 Approvvigionamento idrico autonomo ed obbligo di installazione del contatore

Tutti coloro che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e recapitano i propri scarichi nella rete fognaria, sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate, che hanno per recapito la rete fognaria. Sono tenuti altresì ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misurazione, effettuando periodicamente ed a proprie spese la manutenzione necessaria, segnalando tempestivamente al gestore guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo. I contatori devono essere installati a cura e spese degli utilizzatori, a seguito di preventivi accordi con il gestore che verifica l'idoneità tecnica dell'impianto di misura e procede poi all'apposizione del sigillo di controllo. Prima dell'attivazione dell'approvvigionamento autonomo gli interessati dovranno farsi registrare comunicando al gestore:

- concessione di derivazione di acqua rilasciata dalla Regione Veneto- Uff. Genio Civile;
- generalità;
- codice fiscale/partita IVA;
- dati catastali;
- il tipo/marca, matricola contatore installato;
- il numero di cifre del totalizzatore;
- il diametro della tubazione del pozzo.

In caso di guasto dei misuratori, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione al gestore. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato all'intestatario del contratto il consumo medio riscontrato nei 3 anni precedenti.

Art. 40 Allacciamenti a reti fognarie esistenti

Coloro i quali intendono allacciarsi alla rete fognaria dovranno inoltrare al gestore richiesta di allacciamento, secondo le modalità previste nel presente regolamento. La richiesta di allacciamento andrà presentata presso gli Uffici Clienti del Gestore su modulistica predisposta e secondo le modalità definite dalla Carta del servizio. Il gestore può, per ragioni obiettive e motivandone la causa, ritenere non accoglibile nelle condizioni infrastrutturali esistenti la richiesta avanzata.

La domanda deve specificare: a) generalità del richiedente (titolare della fornitura) con codice fiscale e/o partita IVA; b) natura dell'utenza; c) luogo con i dati catastali; d) per edifici ad uso civile, il numero e la tipologia delle unità immobiliari da servire; e) per gli altri usi, le caratteristiche dello scarico (quantitativo richiesto, destinazione d'uso, caratteristiche delle acque di scarico e qualsiasi altra informazione necessaria a definire l'intervento). In ogni caso il gestore si riserva la possibilità di richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie per la corretta valutazione/esecuzione dell'allacciamento.

Il gestore è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda. L'esecuzione dei lavori di allacciamento per la parte ricadente su suolo pubblico è di competenza del gestore. E' facoltà del gestore rilasciare specifica autorizzazione all'esecuzione dei lavori d'allacciamento al titolare dello scarico che provvede ad informare il gestore della data di inizio dei lavori con un preavviso non inferiore a 15 giorni. La comunicazione deve essere data per iscritto, indicando generalità e recapiti del Tecnico responsabile. Il gestore ha il diritto di accedere in qualunque momento ai cantieri per effettuare la sorveglianza dei lavori in esecuzione. Nel caso di inadempienze al presente articolo, o di eventuali danni al collettore stradale recapito dello scarico saranno oggetto di puntuale azione di recupero (spese) secondo quanto previsto dalla legge. La manutenzione dei nuovi allacciamenti, rimane in carico al gestore.

La proprietà di tali allacciamenti è pubblica. Gli oneri per i lavori di allacciamento sono disciplinati dall'ATO, che ne cura gli aggiornamenti in riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 41 Allacciamento di nuove reti fognarie

Il potenziamento e l'estensione della rete fognaria, così come previsto nel Piano d'ambito, realizzati con interventi sia di iniziativa pubblica sia privata, devono essere preventivamente trasmessi al gestore al fine di ottenere il parere tecnico per l'allacciamento alla rete esistente. La richiesta sarà corredata dal progetto definitivo dell'opera e da allegati come da specifico modulo di richiesta, sul quale il gestore esprimerà il parere vincolante di conformità tecnica. Nella progettazione dovranno essere messe in evidenza tutte le caratteristiche peculiari della rete ed i calcoli idraulici che ne hanno determinato il dimensionamento. Qualora si tratti di area già parzialmente edificata, dovrà essere incluso anche l'elenco dei fabbricati civili ed industriali non originariamente allacciati, con descrizione delle relative attività e degli scarichi previsti, in termini di caratteristiche qualitative e quantitative. Nel caso di progetti elaborati direttamente dal gestore, gli stessi verranno sottoposti all'ATO per le determinazioni di competenza. Nel caso di opere realizzate da privati, il gestore ha facoltà di imporre le proprie prescrizioni in fase di progettazione e di accedere ai lavori in fase di realizzazione.

Art. 42 Modalità di immissione nella rete fognaria pubblica

Le opere di allacciamento delle reti provenienti dall'area privata al terminale di recapito predisposto dal gestore dovranno essere conformi a quanto previsto dalle prescrizioni tecniche del gestore riportate nell'allegato al presente regolamento.

Qualora apparecchi di scarico e/o locali dotati di opere di scarico acque, di qualsiasi natura, siano posti ad una quota inferiore rispetto alla quota della fognatura e quindi non vi possono essere convogliati per caduta naturale, i titolari dell'allacciamento devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati da sovrappressione che si può verificare nelle condotte della fognatura. Per tali motivi si prescrive l'obbligo di installare, prima dell'immissione nel pozzetto di allacciamento di una valvola di non ritorno. Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile per i danni provocati a seguito dei fenomeni sopra descritti, a causa dell'assenza o di malfunzionamenti dei suddetti dispositivi.

In particolare, quando le acque reflue di scarico di edifici, di locali o di apparecchi o altro, non possono defluire per caduta naturale, devono essere sollevate alla fognatura mediante apposite pompe, da installarsi a cura e spese dell'Utente nel proprio impianto fognario interno. L'impianto di sollevamento deve essere dotato, di norma, di un sistema d'avviamento ed arresto automatico e di un sistema d'allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Comunque, l'immissione delle acque reflue nella fognatura dovrà sempre avvenire a gravità, previa interposizione di pozzetto di ispezione secondo gli schemi di allaccio previsti al limite della proprietà;

Il Gestore, in casi particolari e per comprovate difficoltà tecnico-economiche, può derogare da quanto stabilito nei precedenti commi motivandone la scelta;

Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico, ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al proprio immobile e/o a terzi per rigurgiti della fognatura.

Art. 43 Contributo di estensione rete e potenziamento impianti

Nelle aree non servite da rete fognaria e per le quali il Piano d'ambito non prevede interventi d'estensione, il gestore realizza le opere connesse alla fornitura del servizio, che sono poste a carico del richiedente secondo quanto indicato nell'elaborato tecnico relativo agli allacciamenti alle reti del Servizio idrico integrato predisposto dal gestore su proprio capitolato prestazionale ed elenco prezzi in vigore al momento della richiesta.

Art. 44 Acque reflue industriali assimilate per legge ed acque reflue industriali assimilabili alle domestiche

Sono assimilate ad ogni effetto di legge alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e della D.G.R.V. n.4453/2004 le acque reflue industriali:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in maniera prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 chilogrammo per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche ed indicate dalla normativa regionale art.34 della D.G.R.V. n.4453/2004.
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

La qualità degli scarichi si intende valutata prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo e anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione e alla normativa statale e regionale in materia di Igiene e Sanità Pubblica e di Tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali, in quanto compatibili con il D.Lgs. n. 152/06.

Art. 45 Acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia

Ai sensi di quanto prescritto all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e di quanto indicato all'art.38 della D.G.R.V. n.4453/2004 sono considerate aree esterne adibite ad attività produttive tutte le aree scoperte ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione di agenti atmosferici oppure in cui avvengano lavorazioni con qualche sistematicità a causa dei quali vi sia il rischio significativo di sostanze indesiderate. Le acque di dilavamento di tali aree esterne sono considerate acque reflue industriali e dunque soggette al rilascio di autorizzazione allo scarico ed al rispetto dei limiti di emissione e soggette a regime tariffario.

Si applica, inoltre, quanto indicato ai successivi articoli 52, 53 e 56 in merito all'ammissibilità, all'accettazione degli scarichi ed allo scarico di sostanze pericolose e quanto indicato all'articolo 58 in merito alla disciplina del controllo degli scarichi industriali.

Fatta salva la discrezionalità del gestore nell'imposizione di sistemi di controllo e/o trattamento, in linea generale è fatto obbligo di posizionare adeguati sistemi di accumulo delle acque di prima pioggia (vasche di prima pioggia) per le attività di seguito elencate:

- a) industria petrolifera: estrazione, trasformazione, deposito, stoccaggio e vendita, compresi i distributori di carburanti;
- b) industria dei minerali non energetici: estrazione, trasformazione, deposito, stoccaggio, compresa la produzione di sale;
- c) industria metallurgica: estrazione, trasformazione, trattamento superficiale, deposito, stoccaggio e vendita di materiali metallici;
- d) industria alimentare e del tabacco;
- e) industrie tessili;
- f) industrie conciarie e attività di tintoria;
- g) industria della carta;
- h) industria chimica, compresa la produzione di fibre sintetiche e artificiali, la lavorazione della gomma e delle materie plastiche;
- i) fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, elettrici;
- l) fabbricazione, riparazione, deposito, rottamazione e demolizione di mezzi di trasporto;
- m) luoghi di raccolta, deposito, stoccaggio, trasformazione di rifiuti.

Tutte le opere relative ai sistemi di captazione e/o accumulo delle acque di prima pioggia saranno realizzate e gestite a cura e spese del titolare dello scarico e i manufatti dovranno in ogni caso essere posizionati all'interno delle aree private. Gli elaborati progettuali relativi alle opere destinate alle acque di prima pioggia sono soggetti all'approvazione preventiva del gestore che imporrà le prescrizioni ritenute utili al corretto funzionamento della rete fognaria su cui avverrà lo scarico in merito a:

- curve di possibilità pluviometrica da applicare per il dimensionamento;
- tempi di svuotamento delle vasche in funzione delle portate massime ammissibili in rete ed eventuali impianti di controllo e regolazione degli stessi;
- eventuali ulteriori sistemi di controllo della qualità degli scarichi.

Art. 46 Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura

Ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 152/2006 tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di tipo domestico e/o assimilato al domestico è sostituita dal **nulla osta allo scarico** la cui validità cessa al manifestarsi di particolari condizioni di seguito specificate.

Le richieste di nulla osta allo scarico in pubblica fognatura dovranno essere rivolte al Gestore, tramite apposita modulistica riportata nel sito internet del Gestore stesso.

Il nulla osta allo scarico dovrà essere rilasciato dal Gestore entro i tempi previsti dalla Carta dei servizi o, in assenza di tale indicazione, entro 30 giorni dalla data di presentazione; eventuali integrazioni richieste dal Gestore comportano la sospensione dei termini per il rilascio del provvedimento.

Il nulla osta allo scarico può, in qualsiasi momento, essere soggetto alla imposizione di ulteriori prescrizioni da parte del Gestore, ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento, qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all'igiene pubblica o all'ambiente, serio aggravio degli oneri manutentori e di gestione delle canalizzazioni di fognature interessate o all'impianto di trattamento.

Nel caso di modifica all'impianto fognario per il quale è stato rilasciato in precedenza un nulla osta, vi è l'obbligo per l'Utente di richiedere un nuovo nulla osta allo scarico.

Tutti gli Utenti del servizio sono comunque tenuti all'osservazione dei Regolamenti edilizi e di igiene del Comune in cui è ubicato l'impianto di fognatura.

Art. 47 Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

Tutti gli scarichi industriali allacciati alla rete fognaria devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Tale obbligo vale anche per i titolari di insediamenti e installazioni ove vengano utilizzate nel ciclo produttivo le sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. n. 152/06.

Per gli insediamenti nuovi o esistenti che danno luogo a scarico in fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, il Gestore si riserva la facoltà di imporre in qualsiasi momento l'installazione di misuratori di portata allo scarico o al prelievo, a cura e spese del titolare dello scarico, al fine di definire esattamente i volumi di acqua utilizzati nelle lavorazioni e scaricati in fognatura.

Art. 48 Procedura di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

Ai sensi della normativa vigente, la domanda di autorizzazione è presentata all'Ente competente in merito al rilascio del provvedimento:

- **Autorizzazione Integrata Ambientale:** la domanda va presentata all'Ente competente il quale richiede al Gestore della fognatura un parere/atto di assenso nel quale sono contenute tutte le prescrizioni utili al rilascio del titolo abilitativo in materia di scarichi in fognatura;

- **Autorizzazione Unica Ambientale:** la domanda va presentata al SUAP che la trasmette in modalità telematica all'autorità competente, la quale richiede al Gestore della fognatura un parere/atto di assenso nel quale sono contenute tutte le prescrizioni utili al rilascio del titolo abilitativo in materia di scarichi in fognatura pubblica;
- **Autorizzazione allo scarico** ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.: la domanda va presentata al SUAP del Comune territorialmente competente, che la trasmette in modalità telematica al Gestore della fognatura per il rilascio dell'autorizzazione, nella quale sono contenute tutte le prescrizioni necessarie allo scarico in fognatura.

In tutti e tre i suddetti casi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione e/o parere/atto di assenso, l'Utente dovrà allegare la modulistica predisposta dal Gestore.

Il Gestore, previa adeguata istruttoria, emetterà l'atto autorizzativo e/o atto di assenso/parere.

Qualora, ai fini dell'espressione del parere, la documentazione presentata risultasse difforme dal presente Regolamento, incompleta o non sufficientemente chiara, il Gestore potrà richiedere le integrazioni ritenute necessarie secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in funzione del titolo autorizzativo richiesto.

In caso di inadeguata esecuzione o difformità (dal progetto, dal Regolamento o dalle prescrizioni del Gestore) delle opere eseguite il Gestore ne può imporre l'adeguamento.

L'effettuazione dello scarico è subordinata alla sottoscrizione del contratto per il servizio di fognatura e depurazione. Il Gestore può sospendere lo scarico in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'utente.

Art. 49 Rinnovo e/o modifica dell'autorizzazione allo scarico

Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico deve essere richiesto prima della scadenza del provvedimento in corso, con i tempi e le modalità previsti dalla normativa vigente, in funzione del tipo di provvedimento di autorizzazione da conseguire (AUA, AIA, Autorizzazione del Gestore del SII). Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento. Gli scarichi contenenti sostanze pericolose devono cessare immediatamente qualora, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del precedente provvedimento, il rinnovo non sia stato espressamente concesso;

Nel caso di variazioni quali – quantitative delle caratteristiche delle acque di scarico ovvero in caso di variazioni sulla identificazione e/o classificazione dell'insediamento industriale, l'Utente ha l'onere di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico ovvero l'integrazione di quella in essere. Qualsiasi modifica delle opere di scarico, come pure il cambio di destinazione d'uso dei locali (con o senza opere) e/o gli eventuali mutamenti di utilizzo, che determinino variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone l'obbligo, a carico dell'Utente, di ottenere preventivamente il parere del Gestore, nonché di richiedere, ad avvenuto completamento delle opere e/o delle trasformazioni, una nuova autorizzazione allo scarico;

In caso di variazione della titolarità dello scarico, deve essere prontamente data comunicazione al Gestore del servizio;

A seguito della variazione della ragione sociale della ditta autorizzata allo scarico o del Legale Rappresentante della stessa, e/o di subentro da parte di una nuova ditta in una pratica di autorizzazione allo scarico già in essere, dovrà essere inviata al SUAP o ad altro Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, apposita comunicazione in merito, riportante i dati relativi alla nuova ditta unitamente alla richiesta di voltura dell'autorizzazione stessa.

Art. 50 Revoca dell'autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura

Il gestore si riserva la possibilità di proporre all'Autorità competente la diffida, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione allo scarico, secondo le modalità stabilite dall'art. 130 del D.Lgs. 152/06 quando:

- le caratteristiche dello scarico ovvero delle opere fognarie private ovvero dell'eventuale impianto di trattamento aziendale risultino difformi da quanto stabilito nell'atto autorizzativo in vigore;
- gli accertamenti analitici eseguiti su campioni prelevati da scarichi di acque reflue classificate come assimilabili a domestiche nell'autorizzazione allo scarico non confermano tale classificazione.

Art. 51 Deroghe temporanee ai limiti previsti per gli scarichi

L'autorizzazione allo scarico, in base a quanto stabilito all'art. 101, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06, può stabilire specifiche deroghe ai limiti previsti nell'allegato 5 dello stesso D.Lgs. n. 152/06 ed idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime, tenendo conto della capacità del depuratore pubblico a cui viene convogliato lo scarico e previo parere del gestore. L'autorizzazione dovrà pertanto specificare l'entità della deroga, le motivazioni per le quali è stata rilasciata ed il periodo di validità della stessa, e dovrà definire le condizioni da rispettare a regime.

Art. 52 Condizioni di ammissibilità degli scarichi industriali in pubblica fognatura

Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognaria sono ammessi purché i relativi titolari siano muniti di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e del presente Regolamento.

Le acque reflue industriali sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che il carico idraulico e inquinante degli scarichi sia compatibile con la funzionalità delle infrastrutture di raccolta, di trasferimento e di depurazione.

Art. 53 Criteri per l'accettazione degli scarichi

Salvo quanto stabilito dal successivo articolo 54, gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche sono autorizzati nel rispetto della tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006 scarico in pubblica fognatura. L'utilizzo di sistemi di pretrattamento degli scarichi a monte dell'immissione nella pubblica fognatura dovrà essere concordato col Gestore.

Nel caso di reti fognarie non collegate ad impianti pubblici di depurazione il gestore potrà rilasciare, acquisiti i nulla osta da parte del competente Consorzio di Bonifica o del proprietario della canalizzazione, ai sensi dell'art.36 comma 8 della D.G.R.V. n.4453 del 29.12.04, l'autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate o assimilabili alle domestiche; per le acque industriali l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia quale autorità competente.

Art. 54 Divieto di diluizione degli scarichi

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12 bis, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06, prima del trattamento per adeguarli ai limiti previsti dal medesimo decreto. Le acque di raffreddamento devono essere di norma immesse nella rete fognaria di raccolta delle altre acque reflue industriali a valle del pozzetto di ispezione e prelievo generale mediante condotte separate.

Art. 55 Scarichi di sostanze in deroga a quanto previsto dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06

Per le sostanze derogabili, secondo quanto indicato nel D.Lgs. n. 152/06, il gestore può stabilire limiti di scarico meno restrittivi di quelli previsti nella tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 in

accordo con l'ATO, previa verifica dell'effettiva capacità residua di trattamento dell'impianto pubblico cui afferisce ciascuno scarico. Tali deroghe possono essere concesse per sostanze che permettano di migliorare le prestazioni dell'impianto di depurazione pubblico o nei casi in cui il ciclo produttivo, nonostante sia svolto con le migliori tecnologie disponibili e sia dotato di un impianto di trattamento dei reflui (prima dello scarico in fognatura) al massimo dell'efficienza e della tecnologia disponibile, non consenta il rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 152/06. Deve comunque essere sempre verificata la compatibilità dello scarico col sistema di trattamento pubblico. Tutte le spese necessarie alla verifica di compatibilità dello scarico e necessarie quindi al rilascio del parere del gestore durante l'istruttoria tecnica specifica sono a carico del richiedente.

Art. 56 Scarichi di sostanze pericolose

Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 ed alla D.G.R.V. n.4453 del 29.12.2004 tabella 2 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche in uso all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 del medesimo decreto.

Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bio-accumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, il gestore in sede di rilascio dell'autorizzazione in deroga all'art. 124 comma 7 del D.Lgs.152/2006, può fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente anche per la copresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06. Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa tabella. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Il gestore può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06.

Qualora, nel caso di cui all'art. 124, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 152/06, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06, riceva scarichi provenienti da altri stabilimenti o scarichi di acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili a una modifica o riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione il gestore dovrà ridurre opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione dei diversi scarichi. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di emissioni richiamati, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per le infrastrutture fognarie e depurative e per il personale addetto alla loro conduzione. Tali scarichi saranno segnalati dal gestore all'ATO e al Comune territorialmente competente. In particolare è vietato lo scarico di:

- a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa ecc.;

- d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, ecc);
- f) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- g) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento;
- h) reflui diretti provenienti da cabine di verniciatura;
- i) oli di frittura provenienti da ristoranti, friggitorie e attività similari;
- l) reflui diretti provenienti da cicli di lavatura a secco comprese acque di contatto, di asciugatura e odorizzo, se non trattati in maniera da rientrare nei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs.152/2006;
- m) reflui diretti provenienti da bagni di sviluppo fotografico e radiologico.

Art. 57 Sversamenti accidentali e obblighi del gestore

Il titolare dello scarico e/o il responsabile di immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione dell'accaduto al gestore, prima telefonica (chiamando il numero del Pronto intervento) entro 1 ora dagli accadimenti, quindi scritta mediante telefax entro 12 ore dai medesimi secondo le indicazioni fornite telefonicamente, onde permettere la tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o presso la rete fognaria e/o presso l'impianto pubblico di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli eventuali effetti dannosi delle immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria. In tale evenienza il titolare dello scarico e/o il responsabile di immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria deve dare contestualmente comunicazione dell'accaduto anche all' A.R.P.A.V. I soggetti di cui sopra sono tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente dal gestore e/o dall' A.R.P.A.V. e successivamente confermate per iscritto.

Qualora il fatto possa avere conseguenze sulla tutela delle acque dall'inquinamento e cioè ogni qualvolta le immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria determinino il superamento dei limiti di emissione della rete fognaria, di cui all'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 ed ogni qualvolta le immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria determinino il superamento dei limiti di emissione di cui all'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 dello scarico finale dell'impianto di trattamento di acque reflue e comunque ogni qualvolta le immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria determinino un guasto od un cattivo funzionamento dell'impianto di trattamento di acque reflue, il gestore è tenuto a dare tempestivamente comunicazione degli accadimenti all' A.R.P.A.V. ed al gestore del corpo idrico ricettore dello scarico dell'impianto di trattamento. Qualora lo scarico di sostanze pericolose comporti disfunzioni impiantistiche che richiedono una riduzione dei carichi influenti all'impianto di trattamento, il gestore si riserva la facoltà di richiedere al Comune competente l'emissione di apposite ordinanze finalizzate alla riduzione temporanea degli apporti inquinanti derivanti dagli scarichi di acque reflue. Nel caso in cui gli accadimenti sopra descritti abbiano determinato od abbiano la possibilità di determinare anche conseguenze di carattere igienico-sanitario, con la medesima procedura il gestore informerà anche l'U.L.S.S. competente per il territorio.

Il responsabile degli scarichi volontari o accidentali di sostanze pericolose in argomento è tenuto, inoltre, al risarcimento dell'eventuale danno provocato al gestore ed agli altri utenti coinvolti, nonché al risarcimento delle eventuali spese di ripristino delle reti e degli impianti di depurazione. Il gestore è tenuto a verificare ed eventualmente intervenire anche in seguito a segnalazioni provenienti da soggetti diversi dal titolare dello scarico e dal responsabile dell'immissione.

Art. 58 Funzioni di vigilanza e controllo e prelievi di campioni sugli scarichi in pubblica fognatura

Le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dal gestore e dall' A.R.P.A.V. Il controllo degli scarichi non contenenti sostanze pericolose è di competenza del gestore, fatta salva la facoltà da parte dell'A.R.P.A.V. di eseguire controlli su tali scarichi, sia autonomamente sia su segnalazione del gestore, per particolari situazioni di criticità. Il controllo degli scarichi contenenti sostanze pericolose viene effettuato da A.R.P.A.V. secondo i propri programmi di attività annuali. Il controllo sulla presenza di sostanze pericolose può eventualmente essere effettuato, oltre che da A.R.P.A.V., anche dal gestore, con particolare riferimento a quelle aziende che dichiarano scarichi non contenenti sostanze pericolose, ma che utilizzano tali sostanze nel ciclo produttivo.

Il gestore organizza un adeguato servizio di controllo, secondo le modalità previste dall'art. 165 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi di ditte affidatarie o società dal medesimo costituite o partecipate. I soggetti incaricati dal gestore per l'effettuazione del servizio di cui sopra sono autorizzati a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, delle caratteristiche delle fonti d'approvvigionamento idrico utilizzate, delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, della funzionalità degli impianti di pretrattamento. I controlli sugli scarichi allacciati alla rete fognaria hanno altresì il valore di accertamenti fiscali in materia tariffaria e di verifica qualitativa degli scarichi, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 152/06. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico ed in generale a tutti i locali o reparti in cui si svolge il ciclo di produzione. Nell'ambito dei controlli di cui al presente articolo, potranno essere rilevati anche il consumo di acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione; qualora ritenuto utile si potrà dare luogo ad un prelievo di acque di scarico dell'insediamento tale da costituire un campione significativo per la determinazione/verifica tariffaria e per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni autorizzative e/o del presente regolamento. La misurazione degli scarichi in reti fognarie, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in fognatura ed eventualmente in punti parziali significativi e di norma definiti nel corso della procedura di autorizzazione allo scarico, tramite prelievo con apposito sistema di campionamento. Tale prelievo, sarà suddiviso in due campioni sigillati, uno dei quali verrà consegnato al titolare dello scarico o ad un suo dipendente. L'analisi del campione deve essere effettuata secondo le metodiche previste dall'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06.

Per le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Gli scarichi di acque reflue industriali, devono essere resi accessibili per il campionamento finalizzato al controllo del gestore o dei soggetti da questo incaricati, nel punto assunto per la misurazione. Il punto di misurazione si intende fissato subito a valle dell'uscita dei reflui dallo stabilimento, con idoneo dispositivo di campionamento, qualora non vi sia la possibilità di miscelazione di reflui contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06. In caso contrario il campionamento verrà effettuato sia in corrispondenza dello scarico dell'impianto di trattamento (a monte del punto di confluenza degli scarichi che possono attuare la miscelazione) sia nel pozzetto di campionamento posto a monte dell'immissione nella pubblica fognatura.

Il punto di misurazione deve essere reso accessibile al gestore, o ai soggetti da questo incaricati, per l'espletamento di tutte le attività necessarie al controllo degli scarichi. L'attività di controllo verrà svolta nel rispetto del "Diritto alla difesa e contraddittorio" e pertanto di tutte le operazioni effettuate sarà redatto apposito verbale che sarà consegnato in copia al titolare dello scarico.

Della data ed orario di apertura del campione ed inizio dell'analisi verrà data comunicazione al titolare dello scarico all'atto del prelievo del campione. Nel caso in cui dall'analisi risulti che lo scarico di acque reflue industriali non contenente sostanze pericolose nella rete fognaria non è conforme ai limiti stabiliti nell'autorizzazione allo scarico, il gestore comunicherà nei tempi più brevi possibili gli

esiti delle rilevazioni effettuate al titolare dello scarico ed all' ATO per l'applicazione del provvedimento amministrativo opportuno e della sanzione amministrativa corrispondente.

Analoga comunicazione verrà effettuata nel caso in cui venisse rilevato uno scarico sprovvisto di valida autorizzazione ovvero effettuato non rispettando le prescrizioni previste dall'autorizzazione. Nel caso in cui, invece, dai prelievi effettuati sulla rete fognaria, sia rilevata la presenza di acque di scarico non contenenti sostanze pericolose con caratteristiche qualitative anomale rispetto ai parametri qualitativi degli scarichi autorizzati in un determinato punto od in più punti della rete fognaria, senza che risulti possibile accertare con immediatezza la fonte dello scarico non conforme pur avendo effettuato le necessarie verifiche, il gestore provvederà a comunicare tempestivamente all' ATO, alla Provincia ed all' A.R.P.A.V. ed al Comune competente per territorio la rilevazione del fatto.

Nel caso in cui si prefigurino danni alle infrastrutture gestite e/o pregiudizio per gli scarichi finali, il gestore provvederà a sporgere denuncia contro ignoti per l'avvenuta effettuazione di uno scarico con superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06. Nei casi di non conformità relativi a scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, la richiesta di provvedimenti, la proposta di sanzione e tutte le eventuali attività di polizia giudiziaria è di competenza di A.R.P.A.V.

Art. 59 Tariffe del servizio di fognatura e di depurazione

La tariffa di fognatura e depurazione è determinata dall'ATO e viene riscossa dal gestore, ai sensi dell'art.155 del D. Lgs. 152/06; si stabilisce che:

- 1) la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e depurazione, è dovuta dagli utenti allacciati alla rete fognaria inserita nella gestione del Servizio idrico integrato. La tariffa di fognatura e depurazione non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e depurazione propri sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione con autorizzazione ai sensi di legge;
- 2) gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti;
- 3) per tutte le utenze, al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata. Per le utenze industriali il gestore si riserva la possibilità di imporre la posa di idonei misuratori di portata sullo scarico terminale, a cura e spese del titolare dello scarico, al fine di determinare i volumi scaricati;
- 4) per gli utenti che sono allacciati al pubblico acquedotto l'addebito della tariffa di fognatura e di depurazione è effettuato nella stessa bolletta di consumo dell'acqua sul 100%;
- 5) per gli utenti titolari di scarico domestico o assimilato, che si approvvigionano autonomamente, in assenza di misuratore installato sulla fonte di approvvigionamento o di misuratore di portata applicato allo scarico, nelle more dell'installazione dello stesso, i corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione sono determinati in base ai volumi prelevati per la tipologia di attività, nel seguente modo:
 - I) utenze domestiche in cui il pozzo rappresenta l'unico approvvigionamento idrico: 55 mc/anno/residente;
 - II) utenze domestiche in cui oltre al pozzo è presente anche il collegamento all'acquedotto: 41 mc/anno/residente;
 - III) utenze con usi diversi dal domestico, il cui scarico proviene esclusivamente dall'utilizzo per metabolismo umano dei lavoratori: 10 mc/anno/lavoratore. Appartengono a questa tipologia di utenze, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) Attività di commercio di piccola distribuzione; b) attività agricole, artigianali, industriali con scarico assimilato al domestico; c) attività di servizio (studi tecnici, notai, commercialisti, banche, uffici in genere); d) cura della persona (studi dentistici, studi estetici ecc... esclusi parrucchieri e

acconciatori). Il numero di lavoratori dovrà fare riferimento alla consistenza media annuale ricavabile dal modello DM10 dell'INPS;

- 6) per le utenze industriali, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate; in assenza di un idoneo sistema di misura diretta delle acque scaricate, la tariffa sarà applicata al 100% dei volumi d'acqua prelevati;
- 7) la tariffa per le utenze industriali è determinata ed applicata con le modalità previste dalla normativa vigente con un minimo pari a quella prevista per i servizi fognatura e depurazione ad uso domestico deliberata dall'A.T.O.

Ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 152/06, per la riscossione della tariffa vale quanto segue:

- a) la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il Servizio idrico integrato;
- b) qualora il Servizio idrico sia gestito in via transitoria separatamente, la tariffa di fognatura e depurazione è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede allo scorporo di tale quota accreditandola entro trenta giorni dalla riscossione al gestore del servizio in oggetto su apposita convenzione sottoposta al controllo dell'A.T.O.

Art. 60 Prescrizione per l'autodenuncia annuale

Sono tenuti all'autodenuncia annuale degli elementi necessari per la determinazione della tariffa del servizio di fognatura e di depurazione, i soggetti sotto indicati, con le modalità di seguito specificate:

i titolari di scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilate, che provvedono all'approvvigionamento idrico mediante pozzi privati o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare, entro il 31 Gennaio di ogni anno, su apposito modello indirizzato al gestore i seguenti dati:

- lettura/e del/i contatore/i al 31 dicembre dell'anno precedente;
- uso prevalente dell'acqua;
- numero di metri cubi prelevati nell'anno precedente.

L'Utente ha l'obbligo di consentire al Gestore o ai suoi delegati l'accesso alla proprietà per il controllo delle fonti di approvvigionamento autonomo e, ove presente, dell'allacciamento alla rete fognaria e per la lettura dei contatori.

Qualsiasi variazione abbia ad intervenire sulle modalità di approvvigionamento idrico deve essere comunicata per iscritto al Gestore nel termine di trenta (30) giorni.

Il gestore potrà predisporre controlli d'ufficio, attraverso i propri organi tecnici e/o delle pubbliche Autorità territorialmente competenti, sia per quanto attiene ad aspetti quantitativi che a quelli qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, per la più corretta determinazione delle tariffe, di accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché di verificare il rispetto delle norme del presente regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell'autorizzazione allo scarico, secondo le modalità previste.

Art. 61 Attività d'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico

Le spese inerenti i rilievi, i controlli, i sopralluoghi, nonché i pareri tecnici per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, sono a carico del titolare dello scarico e sono quantificate sul prezzario del gestore approvato dall' A.T.O. e sul tariffario delle prestazioni della Provincia e/o dell'A.R.P.A.V. dalla Regione Veneto in caso di loro prestazioni o emissione del parere di competenza.

Art. 62 Attività connessa con gli allacciamenti alla rete fognaria

Qualora su espressa autorizzazione da parte del gestore i lavori di allacciamento fognario siano eseguiti direttamente dal titolare dello scarico, lo stesso è tenuto al pagamento delle spese inerenti ai rilievi, i sopralluoghi, la stipula della polizza fideiussoria, nonché quelle di sorveglianza dei lavori

sostenute dal gestore. Il gestore è comunque responsabile dell'allacciamento realizzato dal privato dopo l'avvenuta verifica di regolarità esecutiva lavori e dopo svincolo della fideiussione.

Art. 63 Conferimento di rifiuti presso impianti di trattamento di acque reflue urbane

1. E' vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, l'ente competente (Regione, Provincia) ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, d'intesa con l'A.T.O., può autorizzare il gestore a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi:
 - a. in relazione a particolari esigenze;
 - b. nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto e limitatamente alle tipologie di rifiuti compatibili con il processo di depurazione. In tale caso il gestore dell'impianto è tenuto all'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/06, nonché a rispettare tutti gli obblighi previsti dal medesimo decreto legislativo.
3. Il gestore, previa comunicazione alla Provincia competente ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 è, comunque, autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'art. 101, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e purché provenienti dal medesimo ambito territoriale ottimale oppure da altro ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:
 - a. rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in rete fognaria (tabella 3 dell'allegato 3 al presente regolamento);
 - b. rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 3 dell'art. 100 del D.Lgs. n. 152/06;
 - c. materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente e/o economicamente irrealizzabile;
 - d. altri rifiuti liquidi non pericolosi come meglio specificati sull'autorizzazione provinciale dell'impianto nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto e limitatamente alle tipologie di rifiuti compatibili con il processo di depurazione;
4. L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché non sia compromesso il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L'ente competente (Regione, Provincia) può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. I gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3 non sono tenuti ad iscriversi all'Albo Nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/06. Il gestore, ai sensi del presente comma e del sopra riportato comma 3, è soggetto ai soli obblighi di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06, cioè alla tenuta e conservazione dei registri di carico e di scarico.
6. per lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 3, lettere a,b e c, l'A.T.O. determina la relativa tariffa mentre per i rifiuti di cui lettera d, dovrà essere comunicato annualmente un prezzario con valori di mercato.
7. Il produttore dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 e il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti prevista dal D.Lgs. n. 152/06. Il produttore dei rifiuti di cui al comma 3 lettera b) è tenuto al rispetto dei soli obblighi di cui all'art. 188 del medesimo decreto.
8. Non è ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione del gestore lo smaltimento dei rifiuti anche se triturati, in fognatura.

Art. 64 Sanzioni amministrative e penali

Le sanzioni amministrative per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disciplinate dalle norme:

- articoli 133, 134, 135 e 136 del D.Lgs. n. 152/06;
- art. 7-bis del T.U. delle leggi sugli ordinamenti degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
- legge n. 689 del 24/11/1981.

Le sanzioni penali per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel regolamento vengono disciplinate dagli artt. 137, 138, 139 e 140 del D.Lgs 152/06 e dalla normativa vigente in materia.

Art. 65 – Disposizioni transitorie e finali. Acque meteoriche:

La gestione dei sistemi pubblici di fognature separate, delle canalizzazioni (ivi comprese le caditoie) e degli impianti per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione e dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia, attività correlate ma non ricomprese nel servizio idrico integrato, saranno oggetto di apposita disciplina regolamentata dall'A.T.O. a seguito di ricognizione degli elementi strutturali e la quantificazione dei costi relativi a tale servizio e specifico regolamento.2. **Oneri di allacciamento ed ulteriori oneri a carico degli utenti:** L'A.T.O. disciplinerà gli oneri di allacciamento alle reti di acquedotto e fognatura, nonché gli ulteriori oneri a carico degli utenti, tramite apposito prezzario.